

CXLIII.

TORNATA DEL 3 MARZO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Petizioni coi numeri 1940, 1953, 1954 e 1955 dichiarate di urgenza. = Omaggi. = Congedi. = Il deputato Maurigi presenta la relazione sul disegno di legge col quale si propone di approvare la convenzione dell'Unione postale universale conclusa a Parigi il 1° giugno 1878 — È dichiarata di urgenza. = votazione per la nomina di un componente della Commissione per l'inchiesta agraria. --- Si dà comunicazione della relazione della Giunta per le elezioni sulle votazioni dei collegi d'Este, Palermo IV collegio, Ceva ed Acerra. = Le interrogazioni dei deputati Ranzi e Zeppa al ministro dei lavori pubblici sono differite indefinitamente per infermità del ministro. = Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento del notariato — Si approvano senza osservazioni gli articoli modificati 6, 8, 19, 23 e 24 — Sull'articolo 27 il deputato Incagnoli propone un emendamento relativo alle assenze dei notai dai posti di loro residenza — Il relatore Mancini ed il ministro accettano l'emendamento del deputato Incagnoli, che è approvato con l'intero articolo dalla Camera. = Il deputato Tenani presta giuramento. = Si approvano senza osservazioni gli articoli 28, 29, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 52, 53 e 55 — Sull'articolo 56 il deputato Nocito osserva come sia troppo grave la pena di far pagare ai notai le spese d'ispezione in certi casi d'irregolarità; chiede quindi la soppressione dell'ultimo alinea di questo articolo — Il relatore Mancini difende la disposizione combattuta dal deputato Nocito, dimostrandone la giustizia e l'importanza — Il deputato Nocito replica sostenendo la sua proposta — Il ministro propone un'aggiunta, nella quale si dice che le spese si pagano dal notaio colpevole soltanto quando vi è stata un'ispezione straordinaria — Questa aggiunta è accettata dal deputato Nocito e dal relatore Mancini, a nome della Commissione — Il deputato Oggero osserva che non è giusto far pagare ai notai colpevoli le spese d'ispezioni straordinarie; e propone che dove si parla di multe, si determini anche il minimo della somma a 100 lire — Il relatore Mancini, a nome della Commissione, non accetta le proposte del deputato Oggero --- Brevi riflessioni del deputato Oggero sulla entità delle multe — Replica del deputato Mancini, relatore — È approvato l'emendamento proposto dal Ministero e consentito dalla Commissione — L'emendamento del deputato Oggero non è approvato — Sono approvati l'ultimo capoverso dell'articolo 56 e l'articolo 56 stesso per intero. = Il deputato Paternostro presenta la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione al circondario di Palermo dei comuni di Mezzoiuso, Villafrati, Cefalù Diana e Godrano. = Sono approvati gli articoli 57, 65, 66, 71, 73 e 78 — Sull'articolo 84 fa alcune osservazioni il deputato Oggero — Risposta del deputato Mancini, relatore — È approvato l'articolo 84. = Il deputato Pulcrano presta giuramento. = È approvato l'articolo 87 — Il deputato Nocito fa alcune osservazioni sull'articolo 88 — Risponde il deputato Mancini, relatore — Replica del deputato Nocito — È approvato l'articolo 88 = Sull'articolo 90 fa un'osservazione il deputato Indelli — Risposte del deputato Mancini, relatore, e del ministro di agricoltura e commercio — Replica del deputato Indelli — Soggiunge alcuni schiarimenti il ministro di agricoltura e commercio — Nuova replica del deputato Indelli — Risponde il deputato Mancini, relatore — Il deputato Indelli si dichiara soddisfatto — Sono approvati gli articoli 90 e 91 — Sull'articolo 92 parla il deputato Cagnola Francesco, il quale propone un emendamento --- Risposta del deputato Ercole, della Commissione — Breve replica del deputato Cagnola; l'emendamento del quale è approvato — Si approva anche l'articolo 92 coll'emendamento del deputato Cagnola — Sull'articolo 97 parla brevemente il deputato Ercole, della Commissione — Si approva l'articolo 97 con l'aggiunta proposta dalla Commis-*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

sione — Si approvano anche gli articoli 98 e 118 — Sull'articolo 123 parla il deputato Nocito, che a detto articolo propone un'aggiunta — Risposta del relatore della Commissione, deputato Mancini — Il deputato Nocito, dopo le dichiarazioni del relatore della Commissione, ritira l'aggiunta da lui proposta — Si approvano gli articoli 123 e 135 — Anche l'articolo 136 viene approvato con un emendamento proposto dal deputato Ercole, della Commissione — Si approvano gli articoli 138 e 140 — Sull'articolo 145 parla il deputato Cadenazzi per fare una correzione al terzo comma di detto articolo — Gli risponde il relatore della Commissione, deputato Mancini — Replica del deputato Cadenazzi — Dichiarazioni in proposito dei deputati Ercole e Mancini, della Commissione, e del ministro di agricoltura, industria e commercio, Maiorana-Calatabiano e schiarimenti del presidente della Camera, Farini — Aggiungono poche parole i deputati Cadenazzi, per mantenere la sua aggiunta, e Lugli, per proporre la soppressione di alcune parole al terzo comma dell'articolo in discussione — Risposta del relatore della Commissione, e del ministro di agricoltura e commercio, Maiorana-Calatabiano, al deputato Lugli — Non si approva l'aggiunta del deputato Lugli; come pure non si approva la variazione proposta dal deputato Cadenazzi — Si approvano gli articoli 145 e 148 — Sull'articolo 149 parla brevemente il deputato Ercole — Si approva anche l'articolo 149 — Il deputato Maiocchi propone e svolge un articolo addizionale — Risposta del relatore della Commissione, deputato Mancini.

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato; quindi il segretario Mariotti legge il seguente sunto di petizioni.

1953. Le Giunte municipali di Sarnano, Urbisaglia, Tolentino, Sanginesio, Gualdo Tadino, Loro Piceno, San Martino, Sant'Angelo in Pontano ricorrono con distinte petizioni per ottenere classificata in terza categoria la linea ferroviaria Macerata-Civitanova.

1954. Le Giunte municipali di Vicchio, di Colle Salvetti e Carmignano fanno istanza perchè approvandosi il disegno di legge per indennizzi al comune di Firenze, siano riservati integri i propri diritti per avere il rimborso da chi di ragione delle somme da quei comuni anticipate per somministrazioni alle truppe austriache.

1955. Gli scrivani straordinari dell'intendenza di finanza di Rovigo invocano dalla Camera un provvedimento che migliori e renda stabile la precaria attuale loro posizione.

1956. La Camera di commercio ed arti di Modena fa voti perchè venga respinto l'aumento di dazio proposto sui tessuti di cotone imbianchiti e stampati.

1957. Il Comizio agrario di Torino fa istanza alla Camera perchè, qualora si adotti il progetto di legge sulla esenzione delle imposte delle quote minime della tassa prediale, si dichiarino le medesime esenti dalla reimposizione di cui nell'articolo 13 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

1958. Gaeta Francesco, notaio, residente in Seracapirola, chiede che nella legge relativa al riordinamento del notariato venga stabilito che un no-

taio, il quale si trovi nella condizione di eccedenza del numero determinato nella tabella, possa traslocare in un paese dove vi è deficienza del numero stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PANATTONI. Domando l'urgenza della petizione n° 1954 per la parte che concerne una deliberazione della Giunta municipale di Colle Salvetti relativa ai diritti di rimborso delle prestazioni per l'occupazione austriaca, anticipate dai comuni toscani. E chiedo che la Camera deliberi di trasmetterla alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per una indennità alla città di Firenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni domanda che la petizione n° 1954 sia dichiarata d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, questa petizione si intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Il presidente si farà un dovere di mandare questa petizione alla Commissione che studia se e quale indennità si debba accordare alla città di Firenze.

L'onorevole Sani ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SANI. Prego la Camera di voler consentire che la petizione n° 1955, presentata dagli scrivani straordinari dell'intendenza di finanze di Rovigo, sia, come fu fatto per parecchie altre consimili, dichiarata d'urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Sani domanda che la petizione 1955 sia dichiarata d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, questa petizione s'intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

La petizione sarà poi mandata alla Commissione

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

che verrà eletta per riferire sul disegno di legge relativo agli organici.

L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

AVEZZANA. Prego che sia dichiarata di urgenza la petizione 1940 e sia trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sulle costruzioni ferroviarie, trattandosi di un tronco (Caianello-Isernia) di ferrovia importantissimo per il paese, e prego sia trasferito dalla quarta alla seconda categoria.

(L'urgenza è ammessa.)

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che dovrà riferire sul disegno di legge per le nuove costruzioni di strade ferrate.

L'onorevole Savini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SAVINI. Chiedo l'urgenza per le petizioni segnate col numero 1953.

Sono indirizzate al Parlamento dai comuni di Sarnano, Tolentino, Sant'Angelo in Pontano, San Martino, Gualdo Tadino, ecc.

Queste egregie popolazioni marchigiane domandano che la linea Civitanuova-Macerata sia classificata in terza categoria, come necessario proseguimento della linea Macerata-Albacina, e perchè possano congiungersi nel modo più utile e razionale le linee meridionali alle linee romane. Non è in questo momento che può essere dimostrata la giustizia della domanda, mi limito a chiederne la urgenza.

(L'urgenza è accordata.)

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere di mandare anche questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge per le nuove costruzioni di strade ferrate.

Si dà lettura del sunto degli omaggi presentati alla Camera.

Dal signor G. G. Ferenzona (Modena) — Opuscolo intitolato « La Donna » copie 2;

Dal professore Giovanni De Gioannis Gianquinto (Pisa) — Diritto marittimo - Della ipoteca navale, una copia;

Dal signor avvocato Luigi Carnevali (Mantova) — Relazione intorno al processo sommario, letta il 31 gennaio 1879 innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova, copie 10;

Dal signor prefetto di Genova — Rapporto della Commissione istituita dalla deputazione provinciale per l'esame della viabilità nella Liguria, una copia;

Dalla Camera di commercio di Torino — Sulla congiunzione delle ferrovie elvetiche colle linee italiane, copie 50;

Dall'onorevole senatore De Falco, procuratore

generale presso la Corte di cassazione di Roma — Discorso pronunziato innanzi all'assemblea generale del 2 gennaio 1879, copie 5;

Dall'onorevole senatore Borgatti — Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico, una copia;

Dal signor Gaspare Martinelli Cardoni (Ravenna) — Lettera diciassettesima su Ravenna antica, una copia;

Dall'onorevole Lorenzo Zarone (Teano) — Storia della peste di Noja, opera del signor Vitalangelo Morea, una copia;

Dal signor Tito Lanza (Casalbordino) — Discorso in occasione dei solenni funerali celebrati il 17 febbraio 1878, per la morte di S. M. Vittorio Emanuele II, una copia;

Da S. E. il ministro dei lavori pubblici — Relazione statistica sui telegrafi del regno nell'anno 1877, copie 200;

Da S. E. il ministro d'agricoltura, industria e commercio — Movimento della navigazione italiana nei porti esteri, anno XV, 1876, una copia;

Dal medesimo — Navigazione nei porti del regno. Parte II. Battelli partiti per la grande pesca, anno 1877, una copia;

Dal medesimo — Movimento dello stato civile. Parte II, anno XVI, 1877, una copia;

Dall'associazione costituzionale friulana (Udine) — Relazione dei soci Deciani nobile dottore Francesco, Perissutti avvocato Luigi, Di Prampero conte commendatore Antonino, Zille dottore Arturo, intorno ai quesiti sulla riforma elettorale politica, copie 5.

PRESIDENTE. Domandano un congedo di giorni 6 per motivi di famiglia, gli onorevoli Romano Giuseppe, Alario, De Dominicis Teodosio, Assanti-Pepe, Cordopatri; di giorni 8 gli onorevoli Parenzo, Odiard, Cerulli, Ferrini; di giorni 10 l'onorevole Corsini.

Per motivi di salute l'onorevole Longo di giorni 5.

Per ufficio pubblico, gli onorevoli Razzaboni di giorni 15; Bonvicini di 3.

Non essendovi obiezione, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE CONCHiusA A PARIGI IL 1° GIUGNO 1878.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Maurigi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAURIGI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

mera la relazione sul disegno di legge per l'approvazione della convenzione dell'unione postale universale conclusa in Parigi il 1° giugno 1878 (V. *Stampato*, n° 147-A).

A nome della Commissione, pregherei la Camera di voler riconoscere l'urgenza per questa proposta di legge, stantechè non è lontana l'epoca fissata per lo scambio delle ratificazioni.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

L'onorevole relatore chiede a nome della Commissione che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza sarà ammessa.

(L'urgenza è ammessa.)

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L'INCHIESTA AGRARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un componente della Commissione per l'inchiesta agraria.

Si fa la chiama.

(Il segretario Mariotti fa la chiama.)

SI DÀ LETTURA DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE ELEZIONI SULLE VOTAZIONI DEI COLLEGI D'ESTE, PALERMO IV, CEVA ED ACERRA.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni comunica quanto segue:

« La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 3 corrente... » (*Conversazioni*)

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 3 corrente, ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali delle elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Pel collegio di Este, in persona del cavaliere Giovanni Battista Tenani, pel IV collegio di Palermo, in persona del signor Valentino Caminnecki; pel collegio di Ceva, in persona del commendatore avvocato Giuseppe Basteris; pel collegio di Acerra, in persona del signor avvocato Carlo Pulcrano.

Proclamo quindi eletti a deputati gli onorevoli Tenani, Caminnecki, Basteris e Pulcrano.

DIFFERIMENTO DELLE INTERROGAZIONI RIVOLTE DAI DEPUTATI RANZI E ZEPPA AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Interrogazione del deputato Zeppa al ministro dei lavori pubblici sulla circolare da esso diramata il 19 di febbraio.

Poi:

Interpellanza del deputato Ranzi allo stesso ministro sui lavori e sulle spese per la sistemazione del Tevere.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici è tuttora obbligato al letto; quindi converrà differire questa interrogazione e questa interpellanza a quando egli sarà guarito.

Io non posso assegnare altro termine perchè non so quando l'onorevole Mezzanotte potrà essere in grado di venire alla Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE SUL NOTARIATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento del notariato.

Avendo dovuto il ministro di grazia e giustizia assentarsi per ragioni di pubblico servizio, lo rappresenterà in questa discussione l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

L'altro giorno si era giunti ad approvare l'articolo 5. Passeremo ora all'articolo 6. Ne do lettura:

« Art. 6. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuol essere ammesso all'esame di idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione; e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame di idoneità.

« Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al tribunale civile, che pronunzierà in camera di Consiglio. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

« Art. 8. L'esame è verbale e per iscritto :

« L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, nonchè sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari ;

« L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volontà, che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

« Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari. »

(È approvato.)

« Art. 19. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente :

« 1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni ;

« 2. Al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal Consiglio notarile per conto del notaro o dei suoi eredi ;

« 3. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato ;

« 4. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del Consiglio notarile ;

« 5. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il notaio deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.

« Questo termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio ; come può essere dallo stesso ministro prorogato per altri sei mesi, nel caso di legittimo impedimento del notaro. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

« Egli deve ricusarlo :

« 1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume, o all'ordine pubblico.

« 2. Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori ;

« 3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli

sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

« Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

« Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti. »

A questo articolo era contrapposto dall'onorevole Bizzozero un emendamento.

È presente l'onorevole Bizzozero ?

(Non è presente.)

Non essendo presente, questo emendamento e gli altri proposti dall'onorevole Bizzozero s'intendevano ritirati.

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 24.

(È approvato.)

« Art. 27. Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.

« Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre, salvo per ragione di pubblico servizio, o per adempire ai suoi obblighi presso l'ufficio del registro od altri pubblici uffici.

« Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

« Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.

« Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile per supplire al notaro assente per più di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, delegherà un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente. »

L'onorevole Incagnoli ha facoltà di parlare.

INCAGNOLI. In questo articolo al primo comma, il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

periodo di 5 giorni mi pare sia veramente molto ristretto, e limita di troppo la libertà dell'esercente l'ufficio del notariato. La ragione per la quale il proponente ha ristretto tanto questo termine, si suppone che sia la possibilità che in un giorno dato vi sia urgenza di chiamare il notaio o per un testamento, o pre un altro atto... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

INCAGNOLI. Ora mi pare che questo termine così ristretto, se può stimarsi necessario nei comuni dove non esiste che un solo notaio, non è poi di assoluta necessità per i comuni dove vi sono più notai. Propongo quindi un emendamento pel quale nei comuni dove vi siano più notai, questo termine possa estendersi a 10 giorni.

ERCOLE. (*Della Giunta*) L'accettiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, relatore. La Camera ben può osservare che l'obbligo della residenza, giustificato dall'interesse delle popolazioni a vantaggio delle quali è stabilito il ministero notarile, è stato dalla Commissione già temperato in due guise diverse; e che i due cangiamenti che si propongono lo rendono meno severo e gravoso.

Ben è vero che nei comuni dove esiste più di un notaio, la necessità di questa residenza permanente ed obbligatoria è minore.

Tuttavia non deve dimenticarsi che un solo notaio trovasi vincolato da numerosa serie d'incapacità a ricevere atti per molte persone che hanno con lui rapporti di parentela o di altra natura.

Ciò non pertanto la Commissione inclina ad adottare il proposto emendamento, anche acciò non si dica che lo spirito di paternità induca la medesima a respingere sistematicamente qualunque proposta di modificazioni.

Noi ci crediamo in dovere di combattere quei soli emendamenti che sconvolgono il sistema della legge, e che rimettono in questione le massime fondamentali di essa; ma quando si proponga qualche correttivo di speciali disposizioni meritevole di accoglimento, esso non troverà certamente da parte della Commissione una preconcetta ostilità.

Del resto rimettiamo alla Camera di pronunziare come meglio creda sulla proposta attuale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto anch'io l'emendamento dell'onorevole Incagnoli.

In verità se si tolga il motivo dell'opportunità di non modificare il voto del Senato ove non si contraddica all'economia della legge che discutiamo, io non troverei altra grave ragione per esigere che il

termine dell'assenza si mantenga circoscritto a 5 giorni per ogni due mesi.

Riconosco che, oltre alla ragione di non far mancare il servizio importante del notaio, può, per impedire le sue assenze, accennarsi a quella di evitare che i notai perturbassero, quasi, gli uffici dei loro colleghi delle altre residenze.

Ma non bisogna obbliare che, senza un'indiscutibile necessità, non si deve restringere alcuna libertà. Del resto l'emendamento dell'onorevole Incagnoli, di estendere da 5 a 10 giorni ogni due mesi il diritto delle assenze dei notai, nelle piazze dove ve ne sono parecchi, non può produrre alcun inconveniente.

Quindi io ripeto che accetto quell'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque il Ministero e la Commissione accettano l'emendamento dell'onorevole Incagnoli. Ne do nuovamente lettura. Esso consiste nell'aggiungere dopo le parole: « in ciascun bimestre » le seguenti: « quando nel comune a frazione non vi sia che un sol notaro, e per più di 10 giorni se vi sia altro notaro. Salvo, ecc. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo con l'emendamento Incagnoli.

(È approvato.)

IL DEPUTATO TENANI PRESTA GIURAMENTO.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Tenani, lo invito a prestare giuramento. (*Legge la formula*)

TENANI. Giuro.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE DEL NOTARIATO.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli :)

« Art. 28. Il notaio decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaio; il quale perciò resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.

« Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

« Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaio che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondò l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

« Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaio, il Consiglio notarile o delegherà un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvederà con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaio che deve allontanarsi per servizio militare.

« Art. 29. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaio o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

« Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaio può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

« Al notaio divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, può, sulla di lui proposta, essere nominato dal presidente della Corte d'appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio.

« Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e partecipa alla metà degli onorari.

« Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.

« Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, i quali però non potranno aver luogo fuorchè per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaio un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaio durante codesto termine.

« Art. 35. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaio, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaio era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

« Gli eredi ed i detentori degli atti del notaio devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravità delle circostanze.

« Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaio dall'esercizio, lo svincolamento della cau-

zione è pronunciato dal Tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaio furono già sottoposti all'ispezione notarile.

« La domanda di svincolamento dev'essere presentata alla cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicato per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaio aveva la residenza, ed alla porta degli uffizi di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

« Le opposizioni dello svincolamento devono farsi alla cancelleria del Tribunale.

« Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senzachè siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

« Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sarà osservato lo stesso procedimento avanti il Tribunale della sede notarile in contraddittorio degli interessati, se vi ha luogo.

« Se la cauzione siasi prestata in immobili, il Tribunale della sede notarile pronunzierà sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sarà presentata al Tribunale della situazione dell'immobile per la espropriazione forzata del medesimo, e per la relativa graduazione. »

PRESIDENTE. Nella dizione di quest'articolo trovo scritto una volta *svincolo* e più volte *svincolamento*. Salvo che *svincolamento* non sia una parola tecnica, che debba necessariamente essere conservata, mi pare che sarebbe meglio dir sempre *svincolo* perchè più in uso.

ERCOLE (Della Giunta) Faccia pure, onorevole presidente.

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì: è meglio dire *svincolo*.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora metto ai voti l'articolo 38.

(È approvato. Si approvano pure senza osservazioni i seguenti articoli fino al 55 inclusive.)

« Art. 42. I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, il coniuge dell'uno o

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

« I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

« Art. 43. L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

« Esso deve contenere:

« 1° L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;

« 2° Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

« 3° Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

« Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo, se già non si trovi negli atti del notaio rogante.

« 4° La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;

« 5° L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione, o disposizione;

« 6° La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.

« Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

« 7° L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;

« 8° La menzione che dell'atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente n° 11, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.

« La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

« 9° La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

« 10. La sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

« Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glie lo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel n° 8;

« 11. Negli atti contenuti in più fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

« Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi. »

« Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non sieno interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

« Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

« 1° Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

« 2° Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

« 3° Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.

« Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

« Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute. »

« Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto collo intervento di un interprete, che sarà scelto dalle parti.

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

« Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

« L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com'è detto nell'art. 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

« Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

« A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.

« I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

« I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed iscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione. »

« Art. 53. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.

« Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà :

« 1.
« 2.
« 3.
« 4.

(Come nella legge 25 luglio 1875.)

« 5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

« La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà incominciare una nuova numerazione. »

« Nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

« Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto avea nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.

« Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunte dai medesimi.

« Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano in ufficio. »

« Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

« Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

« Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

« Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalità stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento. »

« Art. 56. Nel primo semestre successivo di ogni biennio, i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.

« Colui che non adempie a questo dovere sarà punito colla sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

« Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del Consiglio, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.

« I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal Procuratore del Re o da un Sostituto da lui delegato, dal quale sarà fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.

« Indipendentemente da queste verificazioni or-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

dinarie e periodiche, può il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo. »

« Il Ministero della giustizia, o il Ministero delle finanze d'accordo con quello della giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

« Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaio, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione. »

NOCITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. L'ultimo capoverso di quest'articolo 56, contiene una gravissima disposizione, sulla quale io invoco l'attenzione della Camera. Niente meno si tratta che un notaio allorchando cade in una contravvenzione anche piccola, e quindi sia sottoposto ad una piccola pena pecuniaria, non solamente debba essere obbligato a pagare cotesta multa, ma anche le spese dell'ispezione; il che significa che se il Ministero di grazia e giustizia manda un ispettore per fare delle ispezioni, e trova in una provincia un solo notaio, il quale ha contravvenuto in qualche cosa alla legge ed al regolamento, questo notaio dovrà pagare non solo la piccola multa, ma anche tutte le spese di soggiorno e di viaggio alle quali potrebbe aver diritto quest'ispettore.

Non c'è mai stato il caso che l'accessorio assorba il principale, ed è veramente un diritto nuovo che gli ispettori debbano far pagare le spese di viaggio e di soggiorno per le ispezioni ai contravventori.

Io quindi non posso assolutamente approvare quest'ultimo comma dell'articolo 56.

PRESIDENTE. Che proposta fa, onorevole Nocito?

NOCITO. La soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Assolutamente?

NOCITO. Sì signore.

MANCINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, relatore. L'articolo 56 riguarda due specie d'ispezioni; alcune sono ispezioni annuali e periodiche, altre accidentali e straordinarie.

Ora è opinione della Commissione che le spese delle ispezioni ordinarie, le quali costituiscono l'esercizio del ministero proprio del Consiglio notarile

e l'adempimento del suo dovere, non possono essere a carico di un particolare notaio.

Ma non di rado avviene che il Consiglio notarile, o il ministro di giustizia o delle finanze, sopra denuncia di irregolarità di atti abusivamente ricevuti da notai, ovvero acquistandone nell'esercizio della propria vigilanza un ragionevole sospetto, debbasi servire della facoltà, che gli è accordata dallo stesso articolo 56, di ordinare una ispezione straordinaria per *giusti motivi*, secondo la espressione ivi adoperata.

In questo caso, signori, l'ultimo alinea dell'articolo 56 a noi sembra assai giusto e ragionevole.

In primo luogo vi ha il principio generale di diritto, che chiunque col proprio fatto, anche soltanto colposo, cagiona altrui una spesa, un danno, è obbligato a risarcirlo.

Potremmo adunque riconoscere l'applicazione di una regola di diritto comune nell'ultimo comma dell'articolo 56.

Ma vi ha di più. Se si verificano irregolarità di lieve conto, nè anche l'ultima parte dell'articolo 56 pone a carico del notaio le spese di ispezione; ciò è stabilito solo nei casi più gravi.

Imperocchè, o signori, sono le irregolarità o mancanze di maggiore gravità quelle che fanno incorrere nella sospensione o in una multa; altre ve ne sono, per le quali si adoperano provvedimenti disciplinari di maggior mitezza.

Perciò questa disposizione è passata sotto gli occhi non solo di coloro che prepararono il disegno di legge, ma benanche di questa Camera e del Senato, nè ha formato mai oggetto di difficoltà; tra le petizioni ricevute dai notai, tra i voti espressi dal Congresso notarile, nessuno si è mai doluto che in questa disposizione vi fosse eccessiva gravezza.

Non so dunque comprendere come l'onorevole Nocito sia mosso da tenerezza per i notai contravventori a' doveri d'ufficio e colpevoli di irregolarità.

Le loro funzioni sono così gelose, che non dobbiamo rendere la legge troppo mite, indulgente, tollerante; e, se non debbasi mai oltre il giusto eccedere nella severità, non vi è ragione che una disposizione, la quale risponde ai principii generali del diritto, che è circoscritta entro limiti moderati e prudenti, e che non ha dato luogo finora a veruna doglianza o domanda in contrario, non debba dalla Camera essere mantenuta.

NOCITO. Prima di tutto mi permetto di osservare che non sono punto mosso da tenerezza per i notai colpevoli; ma sono mosso da tenerezza per i principii di quella giustizia, nella quale sempre l'onorevole Mancini mi è stato maestro.

Io non riesco a capacitarmi come mai questo po-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

vero notaro, per una multa di 5 lire, per esempio, debba pagare le spese d'una ispezione, le quali assorbiranno forse tutta l'entrata di un anno di notariato. Ed osservo che l'ultimo comma dell'articolo 56 non parla affatto delle ispezioni straordinarie, non parla delle contravvenzioni di grandissima importanza, ma è espresso in questo modo: « Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, ecc. » Dunque anche per le piccolissime multe, le spese dell'ispezione (e non si distingue tra ispezioni ordinarie e ispezioni straordinarie) sono a carico del notaro.

Io quindi non trovo queste distinzioni, che era pur necessario di fare nell'ultimo comma dell'articolo 56, secondo la mente dell'illustre relatore.

Osservo poi non essere niente contrario ai principii di diritto che il notaio il quale è obbligato a pagare la multa, non paghi le spese dell'ispezione. Se fosse così, dovremmo dire che noi siamo stati nell'errore in tutta la nostra legislazione finanziaria, la quale pone a carico dei contravventori le multe, ma non le spese degli ispettori che periodicamente o straordinariamente partono dall'amministrazione centrale, per andare a sindacare gli atti degli agenti delle imposte o dei ricevitori del demanio. Del resto se coloro i quali sono dinanzi ai tribunali non sono obbligati a pagare la spesa del mantenimento dei giudici, malgrado che il fatto loro provochi la decisione del magistrato, non vedo perchè colui il quale contravviene ad una data prescrizione della legge notarile, ed è obbligato a pagare la multa, sia poi obbligato pure a pagare le spese di tutti questi ispettori, i quali non mancheranno certamente di andare periodicamente e straordinariamente a tartassare i poveri notai dei nostri comuni.

MAIORANA-CALATABIANO, *ministro d'agricoltura e commercio*. Io prego l'onorevole Nocito e l'onorevole Commissione di circoscrivere la questione alla interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo che discutiamo.

Finchè l'onorevole Nocito si duole dell'interpretazione molto larga che potrebbe venire dalla lettera di quel comma, io credo che sia nel vero; dappoichè, malgrado che nella mente del Senato, e della Commissione, come anche del Ministero, non ci sia stata l'idea di mettere a carico del notaio, quale pena accessoria della sospensione o della multa, le spese di qualsiasi ispezione per la quale si fosse verificata l'irregolarità o la mancanza punibili, pure estesa significazione, sia perchè nel comma ultimo non è espressa la limitazione alle ispezioni straordinarie, sia perchè esso tien dietro all'accenno delle ispezioni periodiche o straordinarie, si po-

trebbe dare; e però certamente il dubbio sollevato dall'onorevole Nocito, non sarebbe senza fondamento.

Ora, a togliere cosiffatto dubbio, e riconoscendo che sarebbe esorbitante il mettere a carico dei notai quasi tutta la spesa delle ispezioni, d'altra parte non essendo opportuno di apportare delle gravi modificazioni al nuovo sistema di rigore che ha voluto inaugurare il disegno di legge, votato dal Senato e sostenuto dalla Commissione e dal Ministero, io penso che con la introduzione di qualche parola potrebbe apportarsi al comma in discussione un equo temperamento.

Laonde, se si dicesse: « qualora per effetto di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarità che importi la sospensione o la multa, ecc., » ogni dubbio d'interpretazione sarebbe rimosso, e la condanna accessoria delle spese d'ispezione sarebbe limitata al caso delle ispezioni straordinarie, cioè speciali, contro alcuni notai sui quali pesano dei sospetti o furono denunziati contravventori.

Del resto non bisogna dimenticare che si tratta proprio di pubblici funzionari e di contravvenzioni punibili almeno con la multa. La contravvenzione rientra tra i reati, benchè sia dei più lievi. La multa poi non è la pena della più semplice contravvenzione che sarebbe punibile coll'ammenda; la multa deve andare molto al di là delle cinque lire, alle quali l'onorevole Nocito avrebbe pur fatto discendere la pena principale cui davvero, se così fosse, sarebbe esorbitante accessorio quello delle spese d'ispezione.

Se però si tratta d'una mancanza punita con la sospensione del notaio, l'accessorio della condanna alle spese d'ispezione non riuscirà grave. Per altro il magistrato che giudica, valuterà ogni cosa prima d'indagare una pena anzichè un'altra; e se il fatto riuscisse gravemente punito con l'applicazione della pena accessoria delle spese, nella legge troverebbe il potere di applicare una pena più lieve alla quale l'accessorio non terrebbe dietro.

Io prego quindi la Camera e la Commissione di introdurre nel comma che discutiamo, le parole « qualora per effetto di ispezioni straordinarie » ed il resto come nell'articolo.

NOCITO In seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, io dichiaro, in mancanza di meglio, di accontentarmi di queste dichiarazioni che egli ha fatte, e dell'aggiunta che propone all'ultimo comma dell'articolo 56.

MANCINI, *relatore*. Siccome la proposta dell'onorevole ministro non fa che riprodurre le dichiarazioni della Commissione, e rende sicura l'applicazione del nostro intendimento anche da parte di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

coloro che saranno chiamati ad eseguire la legge, così la Commissione stessa non ha difficoltà di accettare che si introduca in principio di quest'ultimo comma l'inciso: « in caso di ispezioni straordinarie », ovvero che più giù, dove si legge: « le spese di ispezione » si aggiunga la parola: « straordinaria » e quindi si dica: « Le spese d'ispezione straordinaria saranno a carico del notaio. »

Bene poi ha osservato il signor ministro, che l'onorevole Nocito cade in un equivoco quando prevede una multa di lire 5, perchè da 5 lire a 50 non ci sono che *ammende*, e la multa non può essere che da lire 50 in su fino ad una somma più elevata di lire 400 o 500. E se si porta lo sguardo sull'articolo 110, si vedrà che la multa è riservata a contravvenzioni di notevole importanza, e che maggiori ancora sono quelle per le quali si applica la sospensione.

Per le altre mancanze e contravvenzioni di minore importanza la legge ha comminato l'avvertimento, la censura, finalmente la semplice ammenda. In tutti questi casi, in cui si scoprono leggere contravvenzioni, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 56 non troverà applicazione.

La Commissione adunque si associa all'avviso del ministro.

PRESIDENTE. Il quale consiste...

OGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Oggero.

OGGERO. Pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro, non sia informata ad un sentimento di giustizia.

Io chiedo perchè in caso d'ispezione straordinaria debba la contravvenzione essere punita con questa pena straordinaria, cioè con la spesa dell'ispezione, e poi quando la stessa contravvenzione sia scoperta in una visita ordinaria, non implichi una pena somigliante.

Eppure la natura della contravvenzione non cambia. Dunque, o è giusto che sempre si paghi la spesa dell'ispezione, tanto ordinaria che straordinaria, o non è giusto, e allora togliete quest'aggiunta di pena tanto in un caso come nell'altro.

Mi si permetta ora di dire una parola in ordine alla dizione che si legge nel disegno di legge: « e ad una multa. »

Io consento che non vi può essere multa se non si tratta di una pena pecuniaria superiore alle lire 50; ma quando vedo che questa pena straordinaria della spesa dell'ispezione è applicata dopo che si è detto: « quando il notaio si trova in caso di essere sospeso e di dover pagare una multa, » non trovo più che ci sia correlazione fra questi due termini, perchè la sospensione è una pena gravissima, e una

semplice multa di 51 lire non corrisponde di certo alla gravità della sospensione.

Io vorrei dunque che quando si mantenesse questa penalità nell'ultimo comma di questo articolo, si aggiungesse « una multa per lo meno di 100 lire » per equiparare questa pena a quell'altra che è messa di riscontro, cioè a quella della sospensione.

Io crederei quindi che quando in questo comma si parla di multa, si debba dire: una multa non minore di lire 100, quando la Camera creda di conservare questa penalità di aggiunta, cioè di conservare l'obbligo al notaio contravventore di pagare anche le spese.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, relatore. Alla prima osservazione dell'onorevole Oggero è facile rispondere, credo anzi di avere già risposto nelle poche parole precedentemente pronunziate.

Vi è una differenza notevole fra le ispezioni ordinarie e le ispezioni straordinarie.

Le ispezioni ordinarie sono l'adempimento di un dovere imposto in tutt'i casi al Consiglio, dal quale egli non può prescindere; ad esse non dà occasione il fatto di nessun notaio, ed avrebbero luogo sempre, anche quando tutti i notai avessero la impeccabilità degli angeli, e niuno di essi avesse commesso la più lieve irregolarità. E le spese di queste ispezioni ordinarie e periodiche sono necessariamente a carico del Consiglio notarile, e vengono pagate sui proventi dei quali esso dispone.

Nel caso però in cui la mancanza o la irregolarità attribuita a qualche notaio obblighi ad una spesa straordinaria, la quale non avrebbe avuto luogo senza il fatto di questa mancanza o irregolarità, si comprende benissimo come la spesa medesima possa con giustizia mettersi a carico di chi vi abbia dato cagione.

Quanto poi alla proposta che non ad ogni condanna di multa, ma unicamente a quelle di una multa che ecceda le lire 100, si aggiunga la comminazione accessoria dell'obbligo di rimborsare le spese dell'ispezione, io prego la Camera di considerare che nel sistema di questa legge, di cui bisogna rendersi un esatto conto, esaminandola completamente in ogni sua parte, non vi sono gradazioni nelle multe, non esiste una qualità di contravvenzioni che siano punibili di una multa da 50 a 100 lire, ed un'altra specie e qualità di contravvenzioni punibili con una multa maggiore; tutto è rimesso alla discrezione del magistrato.

Importa però di far notare alla Camera di qual grave natura e carattere siano le contravvenzioni le quali non sono punite con l'avvertimento, con la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

censura, con l'ammenda, ma sono soggette alla pena della multa.

L'articolo 110 dispone che con la multa da lire 51 a lire 400 è punito il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, ad alcuni numeri dell'articolo 43 ed all'articolo 59.

Ora a me basti accennare gli oggetti contemplati in questi articoli.

L'articolo 27 è quello che riguarda la residenza obbligatoria; si tratta dunque del notaio che si prende giuoco dei suoi doveri, se ne va passeggiando senza regolare permesso e capricciosamente lungi dalla propria sede, e non vuol rimanere nella residenza a cui è addetto.

Badate, signori, esser questo uno di quei mancamenti, che pur troppo accadono frequentemente, ed hanno bisogno di essere impediti con rigorosa vigilanza e repressione; e la legge vi applica la pena della multa. Se dunque per iscoprire e verificare il fatto, v'è stato bisogno di farne la inchiesta con l'invio di un ispettore, è giusto che la spesa d'ispezione vada a carico del notaio riconosciuto colpevole che vi ha dato causa.

Nell'articolo 43 poi si contengono nientemeno che le condizioni essenziali costitutive dell'atto notarile; val quanto dire che esso debba contenere la data, i nomi delle parti, il loro intervento, le dichiarazioni consensuali, e tutte le altre condizioni, il difetto di una delle quali (si badi bene) quasi sempre produce la nullità dell'atto, e la rovina di un affare con danno considerevole delle parti.

Ora, signori, che importa se in questi e simili casi veggasi punito il notaro con una multa di 100 o di 60 lire, quando è constatato che egli abbia commesso una di codeste gravi mancanze? È sempre giusto che egli senta il peso, non troppo grave del resto, della sanzione del rimborso delle spese scritta nell'ultimo comma dell'articolo 56.

Perciò mentre la Commissione mantiene la sua adesione alla proposta dell'onorevole ministro, non crede di potere accettare quella dell'onorevole Oggero.

OGGERO. Io allora, accettando l'opinione dell'onorevole relatore, che è certamente l'opinione della Commissione, proporrei un'aggiunta alla nuova dizione. Vorrei che dopo le parole: qualora in seguito, o in conseguenza di una ispezione straordinaria, si aggiungesse: « cui abbia dato luogo il fatto del notaio. »

Bisogna, capisco, che il fatto sia constatato dall'ispezione; ma è necessario che questo fatto sia conosciuto prima, per dar luogo all'ispezione straordinaria, altrimenti ne verrebbe che scoprendosi in una ispezione ordinata dal ministro in via stra-

ordinaria contro parecchi notai, qualche contravvenzione a carico di un notaio, il medesimo pagherebbe le spese occorse per tutti gli altri, a riguardo dei quali l'ispezione era stata ordinata.

Mi parrebbe dunque che sarebbe meglio specificare in quanto alla multa. Capisco che la multa di 100 lire è una pena grave, che si applica solo nei casi di nullità dell'atto, o per mancanze gravi; ma quando io in questo articolo la vedo contrapposta alla sospensione del notaio, che è una delle pene le più gravi, dico: ma pareggiamo le partite, mettiamo la multa nella stessa correlazione della pena della sospensione.

Quindi vorrei che la multa fosse applicata semplicemente nei casi che equivalgono a quelli di sospensione; è perciò che io credo che in questa parte la mia proposta sarebbe accettabile. Io quindi pregherei la Commissione di ammettere quella mia raccomandazione, che l'ispezione, cioè, debba essere stata motivata dal fatto che un notaio sia stato denunziato per aver commesso una mancanza, per cui si rende necessaria un'ispezione straordinaria. Si accerti che il fatto è vero, ed il notaio paghi. Altrimenti, piaccia al ministro o ad un ispettore o al Consiglio notarile di ordinare un'ispezione, per la quale in via straordinaria si verifichino i registri e i minutari dei vari notai, se se ne trova uno in colpa, stando alla frase generica della legge, *questi* dovrà pagare l'ispezione.

Io quindi pregherei l'onorevole relatore ad accettare quest'aggiunta ed a permettere che quando si parla di multa si fissi almeno una somma; oppure si dichiari che non è una semplice multa, ma che è una multa applicata solo nei casi gravissimi nei quali si potrebbe anche ordinare la sospensione del notaio.

PRESIDENTE. Onorevole Oggero, mantiene ella, in conseguenza, il suo secondo emendamento, quello cioè con cui propone di dire: « per una somma non minore di lire 100 » o lo ritira?

OGGERO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione lo respinga...

MANCINI, *relatore*. La Commissione sta ferma nelle osservazioni già fatte. Non crede di dover vincolare l'azione del ministro di giustizia e del ministro delle finanze. Non vogliamo sapere ciò che possa indurre l'uno o l'altro di essi ad ordinare una ispezione straordinaria. Nello esercizio delle loro funzioni, se hanno concepito ragionevoli sospetti che ci fossero mancanze di uno o più notai, sono liberi di ordinare l'ispezione straordinaria. Se queste mancanze si verificano, le conseguenze saranno quelle determinate in questo articolo di legge.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. Il primo emendamento, proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Giunta, è questo, che dopo la parola: « qualora » si aggiunga: « in seguito d'ispezione straordinaria » e poi si continui: « venga verificata, ecc. »

Domando se questo emendamento proposto dal ministro e dalla Giunta è approvato.

(È approvato.)

Ora verremo ai due emendamenti dell'onorevole Oggero.

L'onorevole Oggero propone che dopo le parole aggiunte dal ministro: « Qualora in seguito d'ispezione straordinaria » si aggiungano le altre « cui abbia dato luogo il fatto del notaio. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova l'emendamento Oggero non è approvato.)

L'onorevole Oggero propone inoltre che invece di dire: « una multa qualunque » si dica: « una multa non minore di lire 100. »

OGGERO. Ritiro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'ultimo capoverso con la modificazione testè votata. Ne do lettura: « Qualora in seguito d'ispezione straordinaria venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese della ispezione saranno a carico del notaio, oltre l'applicazione delle pene, a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato la ispezione. »

Chi approva quest'ultimo capoverso, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 56.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DI ALCUNI COMUNI AL CIRCONDARIO DI SALERNO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Paternostro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNOSTRO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione al circondario di Salerno dei comuni di Mezzojuso, Villafrati, Cefalà Diana e Godrano. (V. Stampato, n° 155-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

PRESIDENTE « Art. 57. Di ciascuna verificaazione verrà steso un processo verbale *in carta libera* nel quale si deve indicare:

« L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

« Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale, che procede all'ispezione;

« Il nome, cognome e la residenza del notaio, e la indicazione del Consiglio, presso cui è iscritto;

« Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

« Le contravvenzioni rilevate;

« Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

« Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaio e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaio rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto. »

(È approvato.)

« Art. 65. Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti *soltanto* quando contengono procure *alle liti* o procure *riguardanti un solo affare*, consensi ed autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

« Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo. »

È presente l'onorevole Griffini?

(Non è presente)

Non essendo presente l'onorevole Griffini, s'intende ch'egli rinuncia alla facoltà che aveva domandata di parlare su questo articolo.

Metto ai voti l'articolo 65 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 66. L'atto con cui il notaio autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritte private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaio, dei testimoni e dei fidefascienti, con la data e l'indicazione del luogo.

« Esso è sottoscritto dai fidefascienti, dai testimoni e dal notaio, salvo pei fidefascienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43. »

(È approvato.)

« Art. 71. Il notaio dovrà apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla. »

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

« Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

« È in facoltà del notaio di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'articolo 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al presidente del tribunale dovrà essere liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso. »

(È approvato.)

« Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di *membri ordinari e di supplenti*.

« Il numero dei membri ordinari è di sei nelle città, in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. *In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.*

« *I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza, o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.*

« *Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del collegio notarile.*

« I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

« 1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

« 2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo, in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

« 3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

« 4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

« 5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

« 6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello

presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio;

« Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaio una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti;

« 7. *Riceve pure dal conservatore dell'archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso, e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello.* »

Onorevole relatore, va cancellato il numero 7 dell'articolo 84?

MANCINI, *relatore*. Fino al numero 6 tutto è in regola, poi si aggiunge l'alinea « per supplire alle spese, ecc. », quindi viene il numero 7, che è stato aggiunto dal Senato e da noi mantenuto.

Non si tratta dunque che di un trasporto di un'alinea dal numero 7 al numero 6.

OGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Oggero ha facoltà di parlare.

OGGERO. Intendo di parlare sul capoverso che precede il numero 7 dove si legge: « Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaio una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti. »

A me parrebbe più giusto proporzionare quest'imposta al lavoro che il notaio fa entro l'anno. Noi abbiamo infatti dei notai che non guadagnano quanto è loro necessario per campare la vita, e per questi l'imposta di 20 lire è troppo gravosa, mentre ne abbiamo altri che guadagnano delle decine di migliaia di lire.

A me parrebbe quindi più giusto che per supplire a queste spese s'imponesse una piccola tassa per ogni atto; ciò risponderebbe ad una idea più giusta; imperocchè non sarebbe veramente equo che un notaio, che per vivere ha bisogno di fare molte privazioni, dovesse pagare quanto un altro che fa dei grossi guadagni annuali.

Pertanto, mentre riconosco la giustizia di quest'imposta, ripeto che mi parrebbe assai più giusto che essa fosse distribuita in proporzione di categoria o di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, *relatore*. Questa quistione sulla imposizione di una tassa così tenue, che al massimo non può eccedere annualmente la somma di 20 lire, è stata sollevata anche a proposito degli avvocati e procuratori e di altri professionisti.

Da un lato si è riconosciuto che il criterio, sul quale debbe adagiarsi questa tassa, non è già la misura del probabile guadagno di ciascun individuo, ma la qualità dei servizi che ognuno di questi pro-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

fessionisti riceve dalla propria rappresentanza, cioè gli avvocati dal Consiglio degli avvocati, i procuratori dal Consiglio di disciplina dei procuratori, il notaio dal Consiglio notarile.

Ora il Consiglio notarile presta l'identico servizio e sostiene l'identica spesa per l'ultimo e il più meschino notaio, che per il più fortunato e ricco di clientela.

D'altronde, o signori, si elevò un'altra obiezione: chi assumerà il carico di stabilire gradazioni d'importanza tra coloro che esercitano la stessa professione? Chi dichiarerà quali sono coloro che probabilmente raccolgono maggiori proventi e la loro misura?

V'ha qualche cosa di odioso in queste investigazioni e classificazioni, e nell'adempiersi ad un incarico somigliante con le migliori intenzioni potrebbe venirne anche offesa la dignità di non pochi di questi professionisti.

Prego l'onorevole Oggero di essere persuaso che questa legge è stata studiata così maturamente in tutti i suoi particolari, che la Commissione, ben contenta di accettare modificazioni fondate su ragioni gravi, e che possano veramente migliorarla, non può aderire ad altre che non reggono al cimento della critica, e che pur troppo moltiplicano le controversie e prolungano inutilmente la discussione. Quindi essa non aderisce alla proposta.

PRESIDENTE. La proposta presentata dall'onorevole Oggero non essendo accettata dalla Commissione, domando se essa è appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiata.)

Per conseguenza metto ai voti l'articolo 84.

Chi approva l'articolo 84 è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

GIURAMENTO DEL DEPUTATO PULCRANO.

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Pulcrano, lo invito a prestare giuramento.

Ne leggo la formola.

(Il deputato Pulcrano giura.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

PRESIDENTE. « Art. 87. Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

« Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue fun-

zioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

« *Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.* »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

« Se fu scelto fra i notari *esercenti*, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.

« Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina, nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

« Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori. »

NOCITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. Io vorrei fare un'osservazione sopra questo articolo 88 che contiene una disposizione abbastanza grave, quella cioè relativa alla nomina del conservatore dell'archivio; ufficio che, oltre ad arrecare un vantaggio pecuniario non lieve a colui che lo deve esercitare, richiede speciali cognizioni ed attitudini.

A me pare che la nomina di questo conservatore dovrebbe essere fatta previo concorso, e che nell'articolo 88 se ne dovrebbe consacrare il principio.

A me non pare sufficiente garanzia per la nomina di questo conservatore la semplice nomina del ministro di grazia e giustizia.

Io credo che i notai faranno a gara per poter coprire una tal carica, e si darà occasione o, per lo meno, si potrebbe dare occasione a delle disposizioni di favore, quando la nomina non fosse la consacrazione dei meriti personali dell'individuo scelto. È vero che in questo articolo si dice: « sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello »; ma non è detto che la Corte di appello ed il Consiglio notarile dovranno dare il parere intorno ai titoli dei concorrenti. Parrebbe anzi che questo parere sia uno di quei soliti che si danno dalle autorità locali quando il ministro ha in animo di nominare una qualche persona ad un ufficio, o

quando le autorità locali *ex informata conscientia* propongono al ministro una qualche persona. Secondo il mio parere converrebbe che, ogni qualvolta manca un posto di conservatore, tutti coloro che vi aspirano fossero chiamati a presentare i loro titoli; che sulla legalità ed importanza di questi titoli fosse chiamato a pronunziarsi, se si vuole, il Consiglio notarile e la Corte di appello, ovvero dessero i concorrenti saggio scritto ed orale del loro valore scientifico davanti ad una Commissione speciale. Ad ogni modo prego che non si consacri il principio che il ministro possa dare ad arbitrio una posizione così importante.

MANCINI, relatore. Anche questa disposizione dell'articolo 88 è una di quelle che si potrebbero riguardare fondamentali della legge.

L'onorevole Nocito crede che il conservatore di un archivio debba essere uno scienziato, che debba scegliersi il più dotto e capace fra tutti i notai della provincia.

Invece il conservatore dell'archivio è un funzionario puramente amministrativo; tanto è ciò vero, che la legge notarile non ha voluto che fosse necessariamente un notaio, ma permette che quel posto sia coperto anche da un individuo non rivestito di tale qualità.

Quando il ceto dei notai è rappresentato mediante l'elezione che essi fanno di coloro i quali compongono il Consiglio notarile, debbe lasciarsi al Governo, che è responsabile della custodia degli atti pubblici, ed inoltre risponde in faccia a tutti gl'interessati della regolarità del servizio degli archivi e della disciplina che in essi è stabilita, debbe al Governo lasciarsi che nomini all'ufficio di Conservatore una persona la quale reputi degna della sua fiducia.

Invece un concorso potrebbe far prevalere solamente i titoli di capacità, i requisiti scientifici, e porre a capo di alcuni archivii conservatori sotto altri rispetti meno idonei.

Non tutti i pubblici uffizi possono ammettere il sistema del concorso come la miglior garanzia di una savia scelta.

Conseguentemente nè il Senato, nè la Camera, nè verun altro mai ha sostenuto che i conservatori debbano scegliersi per concorso. Questo funzionario dell'archivio è bensì nominato dal Governo, ma non dal solo ministro, bensì per decreto reale, cioè con una garanzia eguale a quella che si adopera per la nomina dei più alti e distinti funzionari dello Stato.

A ciò si aggiunga che questa nomina non può essere fatta, se non dietro proposta del Consiglio notarile, e sentito anche il parere della Corte di

appello. Non è da presumere che un ministro con leggerezza ponga in non cale tali proposte, le quali additano qual sia l'individuo che di preferenza gode la fiducia dell'intero Consiglio notarile; e poichè costui dovrà essere in continuo contatto col Consiglio medesimo, non è da temersi che un ministro il più delle volte non si attenga a quelle proposte e pareri, che additano colui il quale, per avviso dell'autorità giudiziaria, debbasi riputare il più meritevole della fiducia del Governo, e meglio fornito delle qualità richieste per compiere tale ufficio.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Nocito di non insistere nel suo emendamento, il cui carattere è tale che realmente verrebbe ad alterare una delle basi dell'ordinamento organico del Notariato stabilito con la legge del 1875, sì che potremmo avere quasi la certezza che una tale modificazione incontrerebbe gravi difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

NOCITO. Io non ho espresso che un desiderio; non ho fatto una formale proposta, perchè non intendo intralciare il corso di questa discussione.

Per altro osservo che non intendeva punto di menomare le facoltà del ministro. Il decreto ci dovrebbe esser sempre; ma perchè non si desse luogo ad arbitrii con certe proposte che pur troppo potrebbero sapere di partigianeria, io proponevo che il parere della Corte d'appello e del Consiglio notarile non fosse dato sopra una sola e spesso nuda domanda, ma fosse dato come giudizio sul valore dei titoli di coloro, che si esporrebbero al cimento di un pubblico concorso bandito.

Ma poichè vedo che la Commissione non sarebbe disposta ad accettare questo mio desiderio, io, con mio rincrescimento, ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Ritirando l'onorevole Nocito il suo emendamento, metto ai voti l'articolo 88 tal quale. (È approvato.)

« Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

« La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello. »

« La parte dei proventi che in ciascun archivio sopravanza al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'articolo 84, n° 7, sarà dal capo dell'archivio versata nelle casse dello Stato nel termine di venti giorni.

« Nel caso in cui, malgrado il concentramento degli archivi circondariali in un unico archivio provinciale, a senso dell'articolo 3, i proventi dello

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

stesso archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvederà alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli archivi notarili, versati nelle casse dello Stato.

« Il provvedimento sarà dato dal ministro di grazia e giustizia. »

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Io vorrei fare una semplice raccomandazione.

Credo che difficilmente si verificherà questo caso dell'esuberanza dei proventi nei conti degli archivi e dei consigli notarili; ma siccome è una speranza di quelle di là da venire, vediamo di metterci qualche cosa anche che possa essere utile.

Io trovo molto utile questa disposizione, la quale dice che l'esuberanza degli uni andrà a supplire la deficienza degli altri; tutto questo mi sembra molto utilmente pensato, però io desidererei una cosa.

Siccome noi abbiamo con questa legge comminato delle pene perchè i notai non si allontanino dalla loro residenza, e siccome voi avete sentito che vi possono essere spesso dei *piccoli* notai in alcune residenze, nelle quali faranno da tre o quattro atti all'anno, ed intanto voi li costringete per il loro ufficio a domicilio coatto, e siccome ciò è utile perchè i cittadini debbono avere quest'ufficiale pubblico che deve raccogliere le loro intenzioni, sia quando si tratta di testamenti, sia quando si tratta di contratti, non sarebbe utile anche di aggiungere in quest'articolo che il ministro della giustizia potrà disporre di questi fondi a sollievo di quei consigli notarili che si trovassero con un *deficit* maggiore degli altri?

Non sarebbe utile che il ministro di giustizia potesse anche su questi fondi disporre di sussidi in favore di quei notai che facessero pochissimi affari, e non avessero nemmeno il modo di mantenersi nella loro residenza? Ritengo che il caso di potere disporre di fondi si verificherà raramente, forse mai, ma insomma è una affermazione di principio; e giacchè siamo all'affermazione di principii, vendiamo pure il sole d'agosto, ma lasciamo una speranza per questi poveri notai, quando si verificherà che le casse dello Stato abbiano introitato in esuberanza dalle fatiche degli altri notai, in modo che si possa anche venire a supplire, dirò così, alla mancanza di lavoro dei loro colleghi disgraziati, i quali aspireranno in seguito naturalmente ad una residenza migliore.

È una semplice raccomandazione che io faccio; se l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione ne volessero fare un'aggiunta nelle modificazioni, rimarrebbe ciò sempre come una semplice facoltà

nel ministro, ma almeno questa facoltà l'avrebbe per legge.

Parmi che la proposta mia sia così tenue, di così poca importanza, e che debba sollevare così poche difficoltà, da potermi augurare che il ministro e la Commissione vorranno accettarla.

MANCINI, *relatore*. L'onorevole Indelli facilmente può comprendere che se si adottasse una proposta, la quale introducesse una disposizione per cui i fondi raccolti dai diritti che si pagano agli archivi notarili potessero erogarsi in soccorso dei notai poveri, si trasformerebbe l'istituzione, e diverrebbero gli archivi notarili una specie di casse di risparmio, o meglio istituti di beneficenza. Lascio immaginare alla Camera quanti abusi potrebbero per avventura da ciò derivare.

L'articolo ha uno scopo che da sè medesimo si raccomanda, perchè è uno scopo di necessità.

La tabella A annessa alla relazione, se gli onorevoli colleghi si compiaceranno di gettare sopra di essa lo sguardo, loro dimostrerà che anche gli archivi provinciali, quali sono quelli del Lombardo-Veneto, talvolta in alcune località non raccolsero proventi bastevoli a soddisfare alle spese indispensabili alla loro materiale esistenza.

Finora si era introdotta la pratica presso il Ministero di grazia e giustizia di considerare quasi una specie di tacito consorzio tra i vari archivi notarili, in modo da disporre dei proventi eccedenti di taluni per sopperire alle deficienze di introiti degli altri.

È certo però che questa pratica non aveva veramente base in una disposizione di legge.

Oggi invece questa materia viene ad essere disciplinata con l'articolo attualmente in discussione, in cui è stabilito che tutti i proventi eccedenti i bisogni di un archivio, dopo soddisfatte le spese prescritte dal bilancio annuale, che si forma da ogni Consiglio notarile, debbano essere versati nelle casse dello Stato; ma si è voluto ad un tempo che questo versamento non si riguardasse come irrevocabilmente definitivo a beneficio dell'erario, ma soggetto all'onere e alla possibilità per il ministro di grazia e giustizia di disporre successivamente di una parte dei proventi stessi, precisamente per venire in aiuto degli archivi deficienti di mezzi, qualora riesca ad essi impossibile, anche dopo il concentramento in un archivio provinciale, di far fronte a tutte le spese ai medesimi necessarie.

Tale è lo scopo dell'articolo, tale è il suo concetto; e qualunque scopo di beneficenza è ad esso affatto estraneo.

Ciò non esclude, io penso, benchè si debba procedere con somma circospezione, che se un Consiglio notarile nel fare il suo bilancio annuale credesse

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

di introdurvi sui proventi della tassa individuale una piccola somma disponibile per ragioni di sussidio, si possa allora esaminare la quistione se ciò convenga, come si esamina ogni altra quistione amministrativa; e laddove il bilancio fosse approvato, il medesimo potrebbe provvedere anche a questo scopo, in casi veramente più che straordinari ed eccezionali, essendo certo che i proventi esuberanti da versarsi nelle casse dello Stato non siano che quelli i quali rimangono dopo essersi soddisfatto alle esigenze del bilancio.

Io spero che queste dichiarazioni bastino a soddisfare l'onorevole Indelli, ma resti dimostrata la inopportunità di introdurre in questo articolo di legge qualsiasi disposizione, la quale assolutamente non avrebbe alcun rapporto con lo scopo dello articolo stesso ed anche con l'argomento della legge intera.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non so se l'onorevole mio amico Indelli vorrà insistere nella sua proposta; se insiste, io dovrò ripetere qualcuna delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore. Realmente quello propugnato dall'onorevole Indelli, sarebbe un principio affatto contrario all'insieme, non solo delle modificazioni di questa legge, ma di tutta la legge del 1875, e perfino non conferirebbe molto al carattere di dignità, che si è voluto sollevare nei notai. Quando si rende difficile, per non dire impossibile la vita con l'esercizio di un dato ufficio, il quale vincola la libertà, la cosa migliore è di utilizzarla cercandone un altro. Se è già stabilito che la parte dei proventi dell'archivio la quale sopravanza sulle spese, deve andare nelle casse dello Stato, e tutt'al più provvedere alla deficienza dei fondi occorrenti per le spese di qualche archivio, non si può soggiungere che in altri casi devono quei proventi attribuirsi ai notai che sono privi di affari. Sostituire la beneficenza alla mancanza di lavoro proficuo, sia ufficiale, sia libero, è sempre un pericolo. E poi non conviene stabilire delle categorie di notai ricchi e poveri, di notai che stanno a carico dello Stato, e d'altri che non ricevono legali sovvenzioni. Laonde pregherei l'onorevole Indelli a desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di ritirare... ha facoltà di parlare. *(Sorrisi)*

INDELLI. L'onorevole presidente ha indovinato quello che io volevo dire.

PRESIDENTE. Me ne era accorto ai suoi cenni.

INDELLI. L'aveva indovinato anche l'onorevole relatore, se non che debbo fare un'osservazione semplicissima, ponendo a confronto le parole dell'onorevole relatore e quelle dell'onorevole ministro.

L'onorevole relatore, con la sua autorità, ribadiva un concetto, che io aveva enunciato; cioè che questo articolo rimarrà spesso ineseguito, perchè mancherà la materia, ossia mancheranno i denari. E diceva poi un'altra cosa, della quale sono lietissimo. Diceva: i Consigli notarili, nel fare il bilancio d'ogni anno, potranno asseguare qualche cifra per sussidi.

Io non posso fare una discussione sul miglior sistema che possa adottarsi, cioè se deferire questa facoltà ai Consigli speciali, oppure riservarla al Ministero, che è superiore a tutti e che vede con maggior competenza dove sono i maggiori bisogni.

Mi contento di quello che ha detto l'onorevole relatore; ma non posso accettare però, dopo questa dichiarazione, le osservazioni che faceva l'onorevole ministro.

Il ministro diceva: ma voi volete convertire questa istituzione in un sistema di sussidi. Ma se il relatore conviene che anche nel bilancio i Consigli notarili possono concedere questi sussidi, io per conseguenza dichiaro che, ritenendo queste affermazioni del relatore, non posso convenire nel concetto generale che il ministro ha espresso e che si trova in perfetta contraddizione con quello, col quale crede di andar d'accordo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non so perchè l'onorevole Indelli si sia voluto accontentare di così poco nelle conclusioni della sua replica. Avrebbe fatto meglio ad insistere nella sua proposta, anzichè rilevare contraddizioni che, non solo non esistono, ma che sono impossibili. Quando egli avrà visto le bozze stenografiche delle parole dette dall'onorevole relatore, si persuaderà che il primo suo concetto è stato di opporsi alla proposta dell'onorevole Indelli, come quella la quale per legge verrebbe a creare quasi un istituto di beneficenza. Tale fu il concetto rilevato dall'onorevole relatore. Se poi questi fa delle concessioni alle quali io non ho accennato, ciò non vuol dire che io, rilevando le idee dell'onorevole Indelli e, non dirò censurandole, ma osservando solo che non conviene per legge stabilire un sistema di beneficenza, mi sia messo in contraddizione coll'onorevole relatore.

Del resto, in armonia, o in contraddizione con altri, io sostengo il concetto mio, cioè che, per legge non si deve creare un diritto al quale manca la base, e non riesce eguale per tutti. Se vi hanno poi dei casi per i quali si possa venire in aiuto, cotesti casi bisogna che sieno lasciati a quei temperamenti di carattere amministrativo per i quali non è possibile di stabilire delle norme e di fissare anticipatamente delle leggi.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

Del resto io ringrazio il preopinante per avere abbandonata la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. L'onorevole ministro vorrebbe introdurre un sistema nuovo in questa Camera, cioè che noi per sapere ciò che è stato detto, dovessimo aspettare le bozze stenografiche il giorno appresso.

L'onorevole relatore ha detto una cosa semplicissima; ha detto che egli ritiene che i Consigli notarili, nel discutere il loro bilancio annuo, potrebbero anche stabilire, quando lo credano indispensabile, delle somme per sussidi a notari. Ed aggiungeva l'onorevole relatore: io credo che queste parole basteranno all'onorevole Indelli perchè egli si contenti e ritiri qualunque altra proposta. Mi pare che questo abbia detto. Del resto egli è qui presente ed è il più competente per ripetere quello che ha veramente detto.

Ora, se queste sono le dichiarazioni del relatore, era naturale che io, che mi trovava sotto la censura dell'onorevole ministro, oggi funzionante da ministro di giustizia, il quale diceva che io in una legge notarile volevo introdurre un sistema di beneficenza, dovessi ripetere che in tutto questo io mi trovavo d'accordo coll'onorevole relatore, ed egli vi si trovava le mille miglia lontano.

MANCINI, relatore. Domando di parlare per dare una spiegazione.

INDELLI. Io, per conseguenza, dopo le spiegazioni che vedo che il relatore sta per dare, mi riservo di pregare il presidente perchè mi conceda di parlare ancora per dichiarare se ritirerò o insisterò nel mio emendamento.

MANCINI, relatore. Forse non mi sarò bene espresso.

Mi pare che l'onorevole Indelli cada in una confusione tra i proventi dell'archivio notarile, ed i proventi della tassa individuale che sono a disposizione del collegio notarile. I diritti o proventi dell'archivio notarile sono intangibili, hanno una destinazione da questa legge, e tutto quello che avanza deve essere versato nelle casse dello Stato. Ma abbiamo veduto come questa legge imponga ben anche una tenue tassa personale ai notai, per sopperire ai bisogni del collegio notarile, la quale non può eccedere le lire 20. Ora è su questo piccolo fondo che, spettando al Consiglio determinare le proprie spese per il locale, per l'illuminazione, per gli inservienti, esso potrebbe anche stabilire una piccola somma da erogarsi per sussidi: questa però sarà sempre una questione amministrativa, da trattarsi nella discussione del bilancio. Ma non ho mai inteso di dire che i fondi, che costituiscono i diritti o proventi dell'archivio, e che si pagano sugli atti per effetto

di questa legge, possano essere distolte o destinate diversamente da quello che rigorosamente è dalla legge stabilito.

Così scompare qualunque apparenza di contraddizione tra le dichiarazioni dell'onorevole ministro e le mie; e l'onorevole Indelli si deve contentare che i Consigli notarili sopra questi piccoli fondi provvedano come stimano, salvo ad esaminare anche amministrativamente in ciascun caso se il loro provvedimento possa meritare approvazione, o no.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Indelli?

INDELLI. Dopo queste spiegazioni dell'onorevole relatore i miei dubbi sono perfettamente cessati, ed io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Per conseguenza metto a partito l'articolo 90.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 91. Nell'archivio sono depositati e conservati:

« 1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositate negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

« 2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

« 3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente;

« 4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

« 5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

« La disposizione del numero 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.

« La stessa disposizione si applica agli atti notarili, che i cancellieri delle curie vescovili, e quelli di altri collegi ed uffici giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex pontificie, abbiano ricevuto nella qua-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

lità di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffici ecclesiastici.

« Sono eccettuati datale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffici dei notari conservatori, ed in quelli di proprietà privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

« I depositari però dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sarà fatta entro tre mesi dal giorno, in cui gli archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da lire 5 a lire 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

« Verificandosi il caso, in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'archivio.»

(È approvato.)

« Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dell'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile, dall'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, in cui risiedeva il notaio o di un membro da esso delegato.

« Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaio o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

« Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.

« L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro. »

L'onorevole Cagnola Francesco ha facoltà di parlare su quest'articolo.

CAGNOLA FRANCESCO. Se mi induco a vincere la naturale e ben giusta titubanza a prendere per la

prima volta la parola in questo recinto, egli è che mi parve dovere il far conoscere una interpretazione di questo articolo, che seppi adottata in qualche caso, e che non credo conforme allo spirito ed alla lettera dell'articolo stesso; così credo che penserà anche la Commissione: e la interpretazione non è scevra d'inconvenienti.

L'articolo 92 prescrive che gli atti, i volumi ed i sigilli appartenenti al notaio defunto od inabilitato, debbano essere consegnati nella sede dell'ufficio notarile al conservatore dell'archivio, coll'intervento delle persone ivi nominate, dall'ufficiale che pro cede alla rimozione dei sigilli.

Nel progetto redatto dall'onorevole Villa-Pernice non era possibile il dubbio che per sede dell'ufficio notarile non si intendesse quella della residenza del notaio. Ma anche da quanto è disposto in questo articolo, e da altre disposizioni della legge parmi che sia chiaro che per sede dell'ufficio notarile s'abbia qui ad intendere il sito di dimora del notaio.

Ma l'interpretazione delle parole è soggetta spesso alle abitudini, alle circostanze, alle norme che erano in corso nei territori, a cui la nuova legge si applica.

In provincie, nelle quali già da molto tempo l'ufficio del notaio è una professione meramente personale; nelle quali la sede dell'esercizio non è stabile, ma si trasporta frequente colle dimore che i notai prendono; dove gli uffici di notaio non raccolgono gli atti di più generazioni di notai, e non sono una proprietà trasmessa e mantenuta in luogo determinato, la denominazione di sede di ufficio notarile non parve propria ed applicabile allo studio del notaio, ma sibbene alla sede dell'archivio.

La pratica anteriore, per la quale il deposito degli atti appunto seguiva in questa, ed argomenti dedotti dall'articolo 93, fecero inclini a questa interpretazione.

Ne seguì che in un caso di decesso di notaio il Presidente del Consiglio notarile delegò un membro del Consiglio a ricevere gli atti nella casa del defunto dall'ufficiale incaricato di rimuovere i sigilli, per depositarli poi all'archivio in concorso del Conservatore. Il notaio delegato dovette trattenere per molti giorni gli atti per le necessarie verifiche e coordinazioni, e durante questo tempo rilasciare copie, autenticarle, e ritirarne gli onorari. Questo procedimento gli venne segnato dal voto del Consiglio notarile, appoggiato da conforme avviso della procura generale di Corte d'appello.

Questa interpretazione deve, a mio modo di vedere, ritenersi erronea, e può essere causa anche di inconvenienti.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

Non parmi ammissibile che un notaio, il quale nè è il rogante l'atto, nè è quello che la legge chiama a succedergli nella custodia degli originali, da cui si traggono le copie, abbia a legalizzarle, abbia a ricevere gli onorari delle copie, rendendo possibili eventuali differenze cogli eredi o col cessante notaio, e menomando i redditi dell'archivio notarile. La operazione di verifica degli atti si complica con aumento di spesa.

Io perciò credo sia opportuna una lieve modificazione alla legge, che tolga la possibilità di dubbio nella sua interpretazione. Proporrei che alle parole « sede dell'ufficio notarile, » sia surrogata la più precisa indicazione di « sede dell'ufficio del notaio defunto od inabilitato. »

E dacchè ho facoltà di parlare, mi permetto anche di sottoporre un desiderio all'onorevole Commissione.

Prescrive l'articolo 92 che la consegna degli atti segua col concorso delle persone interessate, se vi hanno, dell'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli, del conservatore dell'archivio, che è o notaio, o abilitato notaio, ed inoltre che vi concorra il Presidente del Consiglio notarile, od un membro da esso delegato. E queste persone devono essere presenti sì a redigere l'inventario, che per curare il trasporto degli atti dalla casa del notaio alla sede dell'archivio. Questo può essere causa di grave dispendio all'archivio, a di cui carico lo pone la legge.

La Camera ha rilevato quanto siano scarsi i redditi della maggior parte di essi. L'esporsi a gravi spese è renderne più difficile la conservazione nel maggior numero di sedi di circondario che pur desidererebbero di averli, ed ai quali, a mio avviso, è per molti rispetti utile che si conservino. Se la consegna avviene per un notaio dimorante nella località ove ha sede l'archivio, la spesa può essere moderata; ma se avviene per notai residenti fuori di essa la spesa e per la operazione lunga della verifica degli atti, e per le indennità di dimora e di trasporto, e per il numero delle persone che concorrono alla operazione può riuscire veramente grave.

Il regolamento italiano 17 giugno 1806 disponeva all'articolo 109: « In caso di rinuncia o di morte del notaio, di traslocazione da uno ad altro dipartimento, la Camera delega sollecitamente una persona colla assistenza della quale il notaio od i suoi eredi fanno eseguire il trasporto all'archivio delle carte e del segno del tabellionato. »

Non interveniva ufficiale a rimuovere i sigilli; e la persona delegata dal Consiglio notarile non assisteva che al trasporto degli atti. Quindi la spesa diventava esigua; e non credo siasi mai lamentata

deficiente la cautela pel deposito degli atti all'archivio.

Oggi intervengono già due persone, si può dire, ufficiali; il funzionario che rimuove i sigilli ed il conservatore dell'archivio, oltre gli interessati. Mi parrebbe pertanto potersi rinunciare a prescrivere il concorso anche del presidente del Consiglio, o suo delegato.

Concludendo, propongo che sia accolto inanzitutto l'emendamento, pel quale alle parole « sede dell'ufficio notarile » siano sostituite le parole « sede dell'ufficio del notaio defunto o inabilitato. »

Domanderei poi alla Commissione se non creda che la operazione relativa alla verifica degli atti ed al loro trasporto all'archivio notarile possa ordinarsi unicamente per mezzo dell'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli e del conservatore dell'archivio medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende ella di parlare?

MANCINI, relatore. Parlerà l'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. (Della Giunta) Quanto alla prima parte dell'emendamento dell'onorevole Cagnola, la Commissione non ha difficoltà di accettarla, sebbene non la ritenga necessaria. Io prego l'onorevole Cagnola di osservare che la legge, quando parla di ufficio notarile, ne dà il vero significato. Infatti l'articolo 23 che abbiamo votato dice: « Il notaio deve assumere l'ufficio delle sue funzioni, e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato. » Dunque, come vede l'onorevole Cagnola, la legge quando dice *ufficio notarile*, intende la sede in cui il notaio ha l'ufficio. Non si può dare perciò altra interpretazione. Ma siccome *simplicitas legibus amica*, così se all'onorevole Cagnola è parso che vi sia un dubbio, la Commissione non ha difficoltà di accettare il suo emendamento in questa parte.

Quanto al resto, mi scusi, ma la Commissione non può mettere a carico degli eredi la spesa per inventario o per altro, che è d'interesse pubblico, e quindi naturalmente gli eredi devono rimanervi estranei.

Io quindi prego l'onorevole Cagnola di contentarsi dell'accettazione (che è già una gran cosa) che abbiamo fatto, della prima parte del suo emendamento, a nostro avviso, non necessaria.

CAGNOLA. Io aveva avvisato di essere convinto che la legge dovesse interpretarsi come sostiene l'onorevole membro della Commissione, e proposi l'emendamento solo perchè in qualche caso, e da autorevoli corpi, si era data diversa interpretazione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

Però ringrazio l'onorevole Ercole e la Commissione di avere accettato il mio emendamento.

Per la seconda parte della mia proposta io mi era rimesso all'avviso della Commissione pregandola di vedere se si poteva restringere il numero delle persone richieste all'inventario ed alla consegna degli atti.

Non chiesi si alterasse il sistema della legge per riguardo a chi dovesse sostenere la spesa del ritiro degli atti; dacchè l'onorevole Commissione non crede di accettarla, ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Dell'emendamento dell'onorevole Cagnola non rimane che la prima parte, cioè, l'ufficio del notaio invece di ufficio notarile, avendo egli ritirato l'altra parte.

Metto perciò ai voti quest'emendamento ufficio del notaio invece di ufficio notarile.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 92 con l'emendamento letto e già votato.

(È approvato.)

« Art. 97. Il conservatore permetterà l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 59.

« *Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.* »

« Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

« Il conservatore, nel caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare le sue funzioni, e solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaio o ad un impiegato dell'archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile.

« *Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvederà nel modo stabilito dal precedente capoverso.* »

È iscritto per parlare su quest'articolo l'onorevole Griffini; è egli presente?

Voci. No!

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione propone un emendamento, cioè, che alla fine del primo comma si aggiungano le seguenti parole:

« Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaio, saranno autenticate dal presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati. »

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. (Della Giunta) La prima parte di questo articolo è conforme alla legge vigente, laonde non vi sarebbe nessuna modificazione. A maggior spiegazione dirò che l'articolo 59 della legge vigente così stabilisce:

« Il notaio finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie degli estratti e certificati degli atti da lui ricevuti o presso a lui depositati. »

Ora, è sorto il dubbio, se il conservatore, non notaio, abbia facoltà di spedire le copie eziandio in forma esecutiva; si propone quindi, d'accordo col Ministero, di aggiungere al primo comma dell'articolo 97, l'emendamento di cui l'onorevole nostro presidente ha dato lettura, cioè che: « Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaio, vengano autenticate dal presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati. » Questo per togliere ogni dubbio che potesse sorgere nella pratica, dopo la pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Metteremo ora ai voti questa aggiunta, proposta dalla Commissione d'accordo con l'onorevole ministro. L'ho già letta, perciò non importa che la rilegga.

Quelli che approvano l'aggiunta da mettersi dopo il primo capoverso sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Metto ora a partito l'articolo 97 coll'aggiunta testè votata.

(È approvato.)

« Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti di archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaio sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

« *Per ottenere la metà delle tasse e dei diritti di archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse ed i diritti non domandati andranno a vantaggio dell'archivio.* »

« Il notaio, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa. »

Pongo ai voti quest'articolo 98.

(È approvato.)

« Art. 118. Se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 3 MARZO 1879

successiva, ed anche, dal primo grado dell'ammenda alla censura.

« L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

« Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiuti dal giorno della sentenza.

« L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescriverà in tre anni dalla commessa infrazione ancorchè vi siano stati atti di procedura.

« Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni 5 compiuti, a cominciare dal giorno della sentenza. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 118.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 123. L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in Camera di Consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

« Potrà però il notaio, in caso di contravvenzione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del Consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del Consiglio l'ammenda nella somma determinata dal Consiglio stesso.

« Saranno presentati alla cancelleria del tribunale copia del provvedimento anzidetto, e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda. »

NOCITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. A quest'articolo desidero fare un'aggiunta, che consiste nelle seguenti parole: « sentito l'imputato », dappoichè per mettere in armonia il procedimento disciplinare contro i notai col procedimento disciplinare contro gli avvocati ed i giudici, è mestieri che si aggiungano queste parole.

D'altronde le pene disciplinari che si applicano con questo articolo sono molto gravi, come la sospensione e la destituzione.

Ora ognuno comprende che trattandosi di destituire un notaio, gli si debba, per lo meno, dare il conforto di potersi difendere.

Questa è l'aggiunta che io propongo.

Desidero inoltre uno schiarimento su quest'arti-

colo 123, nel quale è detto che le pene saranno applicate dal tribunale civile in Camera di consiglio. Di quale Camera di consiglio si intende di parlare? Della Camera di consiglio in materia civile, o della Camera di consiglio in materia correzionale?

A me parrebbe che, trattandosi di provvedimenti disciplinari, la Camera di consiglio dovrebbe essere tassativamente determinata, e dovrebbe essere la Camera di consiglio in materia civile.

MANCINI, *relatore*. Il primo desiderio espresso dall'onorevole mio amico Nocito è in perfetta conformità coi principii che regolano i procedimenti anche semplicemente disciplinari; ma io lo prego di riconoscere che il suo voto trovasi già pienamente soddisfatto nella legge in vigore. Egli ha sotto gli occhi soltanto il progetto dell'attuale legge di modificazione; ma se si fosse compiaciuto di gettare gli occhi sugli articoli della legge intera del 1875, vi avrebbe trovato ciò che egli desidera e propone. Infatti in essa, mentre l'articolo 123 stabilisce che le pene sono applicate dai tribunali civili in Camera di consiglio « osservate le disposizioni degli articoli seguenti; » gli articoli seguenti sono così concepiti.

« Art. 124. Sull'istanza del Pubblico Ministero il presidente del tribunale civile (è la legge del 1875) stabilisce il giorno in cui il notaio deve comparire davanti al tribunale per esporre la sua difesa. Copia della istanza e del decreto è notificata allo stesso notaio, nei modi stabiliti per la citazione e nel termine fissato dal decreto medesimo. »

Succede l'articolo 125 in cui è scritto:

« Il notaio può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, o presentare uno scritto a sua difesa.

Finalmente l'articolo 126 prosegue:

« Il tribunale, sentito il notaio ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronuncia sulla istanza proposta in Camera di consiglio. »

Ognuno vede adunque come non possa essere opportuno aggiungere verun altro inciso all'articolo 123, il quale già determina che il procedimento avrà luogo con la forma determinata negli articoli seguenti, dei quali or ora ho dato lettura.

Quanto all'altro dubbio che l'onorevole Nocito solleva, a me pare che ad esso risponda abbastanza la sola locuzione: « Camera di consiglio » per significare, come egli pur ritiene, che debba la Camera di consiglio procedere in via civile, cioè con un procedimento disciplinare, la cui competenza spetta alla stessa Camera di consiglio del tribunale che si occupa degli affari civili. Ciò è stato deter-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

minato anche per parecchi altri provvedimenti disciplinari di analoga natura.

D'altronde sarebbe nuovo e ripugnante alle regole della procedura penale, che la Camera di consiglio in via penale avesse facoltà e competenza di applicare delle pene. La Camera di consiglio non può giammai far altro che esaminare l'istruzione, e su questa dichiarare se debba oppur no farsi luogo ad un giudizio, rinviando gli imputati ai giudici competenti.

Ma sarebbe strano e singolare che una Camera di consiglio, esercitando la giurisdizione penale, si elevasse a magistrato di punizione, ed a porte chiuse pronunciasse l'applicazione di una pena. Invece la Camera di consiglio del tribunale civile è precisamente investita di funzioni disciplinari; si è voluto risparmiare, non di rado per lievi contravvenzioni, ad un notaio, il quale deve essere circondato dalla pubblica fiducia, il rossore e l'inutile solennità di un pubblico giudizio davanti un tribunale correzionale.

Sono persuaso che queste dichiarazioni appagheranno l'onorevole Nocito. E se ve ne fosse bisogno, l'articolo 127, che indi succede nella legge, e che determina quali sono le forme ed i modi dell'appello della sentenza che il tribunale pronunzia in Camera di consiglio, farebbe ancora più manifesto che s'intende di parlare non già della Camera di consiglio che procede nelle materie penali, ma del tribunale civile, che provvede nella sua Camera di consiglio.

NOCITO. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti l'articolo 123.

(È approvato.)

« Art. 135. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

« I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

« Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

« Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.

« Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda,

si provvederà mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.

« La pubblicazione però dovrà essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.

« Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni, ai quali la tabella annessa al reale decreto, di cui nell'articolo 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i 5000 abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno stati istituiti in servizio anche di altri vicini comuni privi di posti notarili, la cui popolazione unita a quella del comune ecceda 8000 abitanti.

« Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'obbligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'articolo 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.

« Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno dell'attuazione della medesima si trovassero già compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.»

(È approvato.)

« Art. 136. I notari che hanno qualche impiego, ed esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

« Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale e quelli che già si trovano esattori di pubblici tributi per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.

« Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

« Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria, ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiara-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

zione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo, e farà procedere alle pubblicazioni a termini dell'articolo 21.

« Cessando essi dall'impiego avranno la facoltà di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purchè facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

« La dichiarazione in questo caso dovrà essere fatta nel termine di tre mesi.

« Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facoltà, potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate nel resto le formalità stabilite dal citato articolo 21. »

ERCOLE. (Della Commissione) Chiedo di parlare per dare una spiegazione.

PRESIDENTE. La Commissione propone, d'accordo con l'onorevole ministro, che il terzo capoverso di questo articolo 136 sia così compilato :

« Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri, che al tempo in cui entrò in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato. »

E basta, e vero ?

ERCOLE. Sì.

PRESIDENTE. Poi continua : « Essi, qualora » ecc.

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare per dare una spiegazione a nome della Commissione.

ERCOLE. (Della Giunta) La Commissione non intende che di proporre una dizione più chiara. Poichè, come ora fu letto, questo terzo capoverso dice :

« Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo. »

Ora, l'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 è concepito così :

« I segretari e cancellieri, che abbiano l'effettivo esercizio del notariato al tempo in cui entra in vigore la presente legge, lo conserveranno fino a che il ministro della giustizia per ragioni di pubblico servizio non disponga altrimenti. »

Ora noi, invece di riferirci all'articolo 278, abbiamo addirittura introdotte le parole della legge medesima.

Quindi invece di dire : « Sono pure eccettuati da

tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 778 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo » si direbbe : « Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e i cancellieri che, al tempo in cui entrò in vigore il decreto-legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, avevano l'effettivo esercizio del notariato. »

Questa non è altro che una compilazione più chiara, la quale non cangia la sostanza dell'articolo.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano l'emendamento proposto dalla Commissione, d'accordo col Ministero, per correggere il terzo capoverso dell'articolo 36, sono pregati di alzarsi.

(L'emendamento è approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 36 con la modificazione testè approvata.

(È approvato.)

« Art. 138. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.

« I notari che, secondo [le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

« I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

« Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di dicembre dell'anno 1878, il notaio sarà con regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'articolo 31. »

INDELLI. Chiedo di parlare per proporre una correzione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDELLI. Si deve dire « 1879 » invece di « 1878, » perchè il mese di dicembre del 1878 è già scaduto e non si potrebbero perciò a tale epoca presentare le domande. (Si ride)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 138 così corretto.

(È approvato.)

« Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

« I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col regio decreto di cui all'articolo 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel comune.

« Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 138, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

« Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

« Art. 145. Con decreto reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto reale alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

« Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

« *Gli attuali capi d'archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88.* »

« I capi degli archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare. »

CADENAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadenazzi ha facoltà di parlare.

CADENAZZI. Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione dei miei onorevoli colleghi sopra un errore in cui ritengo, se male non mi appongo, siasi incorso nella trascrizione e nella ristampa di questo disegno di legge, e precisamente dell'articolo 145 ora in discussione, al terzo comma, quello cioè così formulato: « Gli attuali capi dell'archivio, ecc. »

Leggendo negli atti parlamentari la discussione che ebbe luogo nella Camera vitalizia, nella tornata del 10 maggio 1878, io scorgo che il presidente metteva in discussione l'articolo 145 redatto in modo assai diverso da quello che è formulato oggi nello stampato che abbiamo davanti.

Il terzo comma infatti era compilato così: « Gli

attuali capi d'archivio e quelli fra gl'impiegati subalterni di carriera che, secondo le precedenti leggi, erano, senz'altri requisiti, eleggibili al posto di capo d'archivio, potranno essere nominati conservatori d'archivio benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88. »

Messo in discussione l'articolo 145 così formulato, nessuno propose modificazioni, nessuno propose emendamenti, soltanto chiesero di parlare il relatore del disegno di legge, senatore Miraglia, e gli onorevoli senatori Tabarrini ed Amari; il primo per riferire sopra una petizione degli impiegati degli archivi delle provincie napoletane, gli altri per raccomandare la vigilanza sopra i grandi archivi posti nelle principali città d'Italia che hanno un carattere regionale.

Dopo di che il presidente disse queste precise parole: « nessun altro, avendo chiesto di parlare, pongo ai voti quest'articolo 145: chi l'approva sorga: è approvato. »

Ora quest'articolo 145, nella forma da me citata, discusso ed approvato dalla Camera vitalizia, esposto in forma diversa, viene davanti alla Camera dei deputati e compilato in modo da pregiudicare dei diritti acquisiti, cioè i diritti di quegli impiegati che, per le leggi vigenti in alcune parti d'Italia, oltre i capi d'archivio, avevano facoltà di aspirare al posto di conservatore.

Io spero quindi che la Commissione converrà come che si è incorso in un errore di trascrizione e di ristampa, che quest'errore dev'essere corretto appunto per non recare pregiudizio a diritti acquisiti, per non offendere il principio elementare della non retroattività delle leggi.

Nella relazione dell'onorevole Mancini, che precede l'attuale disegno di legge, non è fatto cenno di alcuna modificazione fatta alla dizione di quest'articolo rispetto alla formola approvata dal Senato, per cui la base della nostra discussione dovrebbe essere la dizione quale venne discussa ed approvata dalla Camera vitalizia.

Io aspetto uno schiarimento dall'onorevole ministro; ed in ogni caso trasmetto all'onorevolissimo nostro presidente una modificazione, che più che un emendamento chiamerei piuttosto, come l'ho intitolata, una correzione.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento...

CADENAZZI. No, non è un emendamento: è una correzione.

PRESIDENTE. Perfettamente.

L'onorevole Cadenazzi propone che al terzo comma si sostituisca il seguente:

« Gli attuali capi di archivio, e quelli fra gli impiegati subalterni di carriera che, secondo le pre-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

cedenti leggi erano, senza altri requisiti eleggibili al posto di capo di archivio, potranno essere nominati conservatori, benchè, ecc. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, *relatore*. L'intenzione della Commissione e quella del Ministero è stata di proporre alla Camera l'approvazione dell'articolo tale quale è stato votato dal Senato.

E noi abbiamo sotto gli occhi il testo dell'articolo approvato dal Senato, che è conforme alla nostra proposta, non già a quella che, sotto forma di correzione, venne presentata dall'onorevole Cadenazzi.

Noi non sappiamo a qual fonte egli abbia attinto; noi abbiamo il testo ufficiale del disegno di legge, comunicato alla Camera dalla Presidenza del Senato, come quello stato approvato dall'assemblea medesima.

In origine si era fatta al Senato una proposta più larga per comprendere non solo i capi attuali effettivi degli archivi, ma anche altri impiegati.

Certo è però che il voto del Senato conferì a questa specie di privilegio e di favore restringendolo unicamente ai capi degli archivi.

E acciò la Camera possa apprezzare di quale eccezione e di qual favore si tratta, mi permetterà che io richiami alla medesima il tenore dell'articolo 88 della legge del 1875, già da ambi i rami del Parlamento approvata.

Ivi si dice che il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale sopra una terna proposta dal Consiglio notarile, sentito il parere della Corte di appello; ma non possono essere compresi nella terna fuorchè notai esercenti, ovvero persone che, sebbene non esercitino il notariato, abbiano tutti i requisiti stabiliti in questa legge come necessari per la nomina a notaio.

E si faccia attenzione che non è poi esigere rigorosamente condizioni soverchie richiedendo dal capo dell'archivio notarile dell'intero distretto quelle condizioni che sono richieste da ogni notaio o da ogni aspirante alla nomina di notaio.

Nacque tuttavia uno scrupolo specialmente per gli archivi di Lombardia, essendo colà parecchi abili capi di archivi, benemeriti per durata e capacità di servizio, i quali però non sono notai, e nel tempo stesso mancherebbero pure di tutte le condizioni prescritte dalla legge del 1875 per potere ottenere la nomina a notaio.

La conseguenza adunque di quella disposizione di legge sarebbe stata che costoro inesorabilmente dovevano perdere gli uffici che attualmente occupavano con lode, e che i Consigli notarili, seppure avessero voluto comprenderli nelle terne per la no-

mina di conservatori, avrebbero trovato un impedimento insuperabile nell'assoluto divieto della legge.

Ciò parve veramente eccessivo, e quindi nel Senato si fece strada la proposta che diede luogo a questa modificazione. Già si era stabilita nell'articolo 145 della legge del 1875 una prima facilitazione; imperocchè ivi era scritto: « I capi degli archivi esistenti che siano al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno mantenere. » Si era dunque stabilito che per coloro i quali, essendo capi di archivi, si trovassero rivestiti delle funzioni di notaio, non si andasse a ricercare se avessero tutti i requisiti prescritti dalla nuova legge, ma in virtù del diritto acquisito continuassero a conservare la qualità di notaio che già avevano.

Quindi si disse: Applicate lo stesso principio non solo alla qualità di notaio, ma anche a quella del conservatore, che è il capo, il direttore dell'archivio. Colui che già esercita con soddisfazione pubblica quest'ufficio, perchè deve essere espulso da una nuova legge la quale non deve avere un effetto retroattivo? Quindi fu stabilito questo capoverso che loro accorda il novello favore: « Gli attuali capi d'archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88. »

Con ciò fu dichiarato che essi possono essere compresi nella terna, e possono con decreto reale, dietro il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, avere la nomina al nuovo ufficio di conservatore che oggi si istituisce, senz'altro requisito se non quello di trovarsi già rivestiti della qualità di capi degli archivi.

Prendo l'occasione di fare a questo proposito una dichiarazione. Il concetto del Ministero e della Commissione è, che questa disposizione non riguardi che i capi effettivi degli archivi, coloro cioè che già si trovano investiti definitivamente e permanentemente di queste funzioni, ma che non possa il suo beneficio estendersi agli individui i quali dopo la legge del 1875, appunto perchè non potevasi procedere alla nomina dei conservatori, sieno stati provvisoriamente, momentaneamente, incaricati della direzione di un archivio, dappoichè costoro non avrebbero in proprio favore presunzioni che consiglino l'eccezione ammessa nell'articolo 145, di cui ho avuto l'onore di dare lettura.

Ora l'onorevole Cadenazzi che desidera? Propone di estendere questa eccezione anche agl'impiegati inferiori, acciò possano anche essi essere nominati conservatori.

Ma per gli impiegati inferiori l'articolo 145 ha già provveduto, essendo scritto nel capoverso che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

precede immediatamente: « Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gli impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi. »

Questa disposizione di protezione e di equità copre adunque tutta la classe degli impiegati attualmente addetti agli archivi; ma se finora essi, come altri, potevano essere nominati capi d'archivio, perchè niuna disposizione di legge disciplinava nè determinava le condizioni necessarie per essere conservatori, quasi tutti gl'impiegati inferiori di qualunque archivio non mancherebbero di siffatta generica ed astratta capacità. Quindi, ove si accettasse la proposta dell'onorevole Cadenazzi, l'articolo 88 della legge del 1875 non sarebbe eseguito forse per lunghi anni, imperciocchè sarebbero eleggibili ai posti di conservatori non solo quelli i quali ne sono oggi i capi e direttori, benchè designati con un nome diverso, ma anche tutta la ben numerosa classe degli impiegati subalterni ed inferiori, che finora non trovavano nella legge un divieto di aspirare alla nomina anzidetta.

Non mi pare che il criterio, da cui fu consigliato il legislatore ad accordare quell'eccezione, di non spogliare cioè dell'ufficio di capo di archivio colui che lo esercita attualmente con lode, possa ricevere applicazione ad altri fuorchè a quei pochi che sono già capi effettivi di archivio. Perciò il Senato non accordò tale eccezione se non in favore di essi, e noi abbiamo proposto alla Camera di mantenere la disposizione quale fu dal Senato medesimo approvata.

Conseguentemente, poggiando la proposta dell'onorevole Cadenazzi sopra un'erronea supposizione, cioè che il Senato avesse già estesa l'anzidetta eccezione anche in favore degli impiegati inferiori, mi pare che essa non abbia ragione di sussistere, ed egli medesimo potrebbe acconsentire alla preghiera che la Commissione gli rivolge di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha chiesto di parlare sullo stesso argomento o sopra un altro?

LUGLI. In genere.

PRESIDENTE. Allora do prima facoltà di parlare all'onorevole Cadenazzi.

CADENAZZI. Prendo volentieri atto della dichiarazione ultima dell'onorevole Mancini, che cioè la Commissione parlamentare non ha inteso di apportare variazione alcuna all'articolo del quale ci stiamo occupando, e che cioè ha proposta l'approvazione dell'articolo tale e quale venne approvato dal Senato.

L'onorevole Mancini ha domandato a quale fonte io abbia attinte le nozioni di fatto che mi sono on-

rato di esporre alla Camera. Le ho ricavate, onorevole Mancini, dal volume degli Atti parlamentari che tengo davanti a me, dal verbale della seduta 10 maggio 1878, che leggesi a pagina 260.

Se l'onorevole relatore ha la compiacenza di scorrere gli Atti parlamentari cui ho accennato, troverà appunto che la discussione su quest'articolo venne aperta dal presidente sopra la formula tale e quale oggi io l'ho ripetuta, proponendola come una correzione alla Camera. Se egli adunque accetta l'articolo tale e quale venne votato dal Senato, non può rifiutare la proposta di correzione che io mi sono onorato di presentare al banco della Presidenza, perchè, se non fanno prova gli Atti parlamentari, non saprei davvero dove e come cercare diversamente la verità delle discussioni. La prova migliore è quella raccolta dagli stenografi e dai revisori del Parlamento.

Del resto, venendo al caso speciale, se entrassimo, come si suol dire, nel merito della questione, io credo che tanto la onorevole Commissione, quanto la Camera non potrebbero rifiutare la mia proposta, anche riguardandola come emendamento.

È cosa evidente, che non essendo accolta, si verrebbe a vulnerare i diritti acquisiti da impiegati che vennero nominati sotto l'impero di una legge che, accogliendoli come impiegati, accordava loro la facoltà di aspirare al posto di capi degli archivi. La cosa è tanto chiara, sono così evidenti questi diritti che io credo non si possa da chiunque abbia senso squisito di giustizia, in verun modo respingere la mia proposta, anche come emendamento all'articolo 145.

L'onorevole Mancini ha fatto gli elogi degli archivi quali si trovano in Lombardia, e bene a ragione. Egli è appunto ad impiegati lombardi in ispecial modo, che io ho voluto mirare colla mia proposta. Se gli archivi di Lombardia sono quelli da prendersi a modello, evvi una ragione di più in favore della mia tesi. Quegli archivi erano retti da una legge molto rigorosa sull'accogliere gli impiegati, ma ammettendoli, riconosceva in essi il diritto di aspirare a diventare, in epoca più o meno lontana, capi dell'archivio. Ed io credo che anche noi possiamo riconoscere, quasi ad occhi chiusi, quei diritti; non facendolo, ripeto, mancheremmo ad un dovere.

È un fatto che oggi noi vediamo gl'impiegati subalterni degli archivi spostati, e dobbiamo tutelarli come abbiamo difesa la sorte dei capi d'archivio.

Perciò io tengo ferma la mia proposta di correzione; ma quand'anche non la si volesse accettare sotto questo aspetto, io credo che la Camera potrebbe accoglierla come emendamento all'articolo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

votato dal Senato e ripresentato alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dunque intanto io debbo dire che fatto il confronto fra il resoconto della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, e la copia di questo disegno di legge, trasmessa ufficialmente dalla Presidenza del Senato alla Presidenza della Camera, esiste la differenza che l'onorevole Cadenazzi ha fatta conoscere.

Laonde il testo che viene dall'altro ramo del Parlamento non è quello che è scritto nel resoconto, come ha detto l'onorevole Cadenazzi; ma per noi è invece quello ufficiale, quello cioè che ci è stato trasmesso firmato dal presidente del Senato.

ERCOLE. (Della Commissione) Se mi permette darò uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ora la Commissione accetta, se bene ho inteso, che si restituisca la dizione quale apparisce dal resoconto ufficiale dell'altro ramo del Parlamento.

MANCINI, ERCOLE ed altri della Commissione. No, no: tutto il contrario.

ERCOLE. Se mi permette darò una spiegazione.

Io credo che l'equivoco provenga...

PRESIDENTE. Nella prima parte non c'è nessun equivoco e nessuna differenza.

Quanto alla seconda parte sta in fatto che il resoconto della seduta del Senato porta il testo indicato dall'onorevole Cadenazzi; però è egualmente vero che il resoconto trasmesso a noi ufficialmente porta una dizione diversa.

Ora, l'onorevole Ercole dia pure la sua spiegazione.

ERCOLE. (Della Commissione) Ecco come va spiegato questo incidente. Secondo il resoconto del Senato ha perfettamente ragione l'onorevole Cadenazzi. Ma sa egli come è succeduto? Per un errore di stampa; perchè non si è messo in votazione il disegno ministeriale che portava l'emendamento dell'onorevole Cadenazzi; ma in votazione al Senato è venuto l'emendamento dell'Ufficio centrale. Se l'onorevole presidente volesse leggere il principio del resoconto ufficiale, vedrebbe che quando venne in discussione quella legge, il ministro dichiarò che accettava il disegno dell'ufficio centrale.

È un errore di stampa. Non si può spiegare diversamente l'inconveniente accennato dall'onorevole Cadenazzi, il quale, stando al resoconto del Senato, ha ragione; ma osservando come avvenne la discussione, si manifesta evidente l'errore di stampa.

Fu stampato come approvato il testo del disegno di legge ministeriale, mentre il Senato ha votato l'articolo dell'Ufficio centrale che è quello che noi abbiamo conservato.

È evidente che avendo noi il testo ufficiale del disegno di legge votato dal Senato e trasmessoci dal suo presidente, non possiamo allontanarci dal medesimo.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe lasciare questa questione che io chiamerei di forma.

MANCINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o no le idee dell'onorevole Cadenazzi, sieno o no state accettate nell'altro ramo del Parlamento?

MANCINI, relatore. Se l'onorevole presidente me lo permette, darò un'ulteriore dilucidazione che toglierà ogni dubbio.

Il Ministero avanti al Senato aveva presentato un articolo così concepito:

« Gli attuali capi d'archivio e quelli fra gli impiegati subalterni di carriera, che secondo le precedenti leggi erano, senza altri requisiti, eleggibili al posto di capo d'archivio, potranno essere nominati conservatori d'archivio, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88. »

Questa fu la proposta del Ministero, vale a dire la proposta mia, fatta da me stesso, come ministro guardasigilli, al Senato. L'Ufficio centrale del Senato mi chiamò nel suo seno, e mi espose le sue gravi osservazioni intorno al pericolo che vi era di accomunare queste considerazioni di una specie di diritto acquisito ad una massa di persone sconosciute, ad impiegati subalterni, i quali se oggi potevano aspirare all'ufficio di conservatore al pari di tanti altri estranei, perchè non esisteva nessuna legge che istituendo l'ufficio del conservatore, ne determinasse le condizioni di capacità per aspirarvi; da ciò potrebbe inferirsi che anche altre classi di persone, cioè tutti quelli che potevano essere nominati capi d'archivio fino ad ora, potessero continuare ad essere nominati a tale ufficio, anche senza i requisiti dalla nuova legge introdotti.

Ma questo concetto sarebbe sbagliato; perchè ogni nuova legge la quale determina condizioni speciali per potere occupare un determinato ufficio, implicitamente esclude dalla capacità di conseguirlo per l'avvenire tutti quelli a cui manchino le prescritte condizioni. Perciò l'Ufficio centrale, consentente il ministro, modificò il cennato comma dell'articolo nel modo seguente, come appare dalla relazione dello stesso Ufficio centrale: « Gli attuali capi d'archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88. »

Questo cambiamento non fu un equivoco, un errore, un accidente, perchè nella relazione anzidetta il mutamento vedesi accompagnato dalla seguente giustificazione: « Da noi più che dal progetto mi-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

nisteriale si richiede maggior garentia nella scelta dei conservatori che agli archivi notarili saranno preposti, agli attuali capi d'archivio si conferma la capacità ad essere nominati conservatori benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88, ed in ciò è conforme il progetto ministeriale. Ma questa stessa capacità non si estende agl'impiegati subalterni di carriera, che secondo la precedente legge erano eleggibili al posto di capo d'archivio senza altri requisiti. »

Allorchè si entrò nella discussione, il ministro dichiarò di accettare il testo della Commissione; abbandonò dunque la sua originaria proposta, ed una sola divenne la formola comune tanto al Ministero quanto all'Ufficio centrale del Senato.

Il presidente del Senato qual formola poteva naturalmente e doveva mettere in votazione? Non ha potuto e non ha dovuto mettere in votazione che l'anzidetta ultima formola, sì perchè ad ogni modo essa avrebbe rappresentato un emendamento dell'Ufficio centrale al disegno ministeriale, sì perchè il disegno ministeriale era stato abbandonato, ed il ministro aveva accettato la formola più ristretta della Commissione. Laonde quando fu posta ai voti la formola, e il Senato l'approvò, è evidente che non poteva essere approvato se non quel testo in cui erano consenzienti il Ministero e l'Ufficio centrale.

È noto che delle deliberazioni si forma un processo verbale, il quale è un atto solenne ed autentico, è il solo che fa fede veramente di ciò che le Assemblee legislative decidono. Sarebbe strano che se mai in un resoconto cadesse un errore di stampa (ed i nostri resoconti non sono infallibili), dovesse il resoconto stampato prevalere agli Atti ufficiali del Senato o della Camera, che portano la firma dei capi e dei segretari delle Assemblee legislative.

Perciò quando il Senato comunicò alla Camera dei deputati il testo del disegno di legge approvato dal Senato stesso, l'articolo conteneva quest'ultima formola, quella cioè in cui avevano consentito l'Ufficio centrale e il Ministero, e che dal Senato era stata approvata.

Quale è per noi dunque la legge votata dal Senato? È indubitatamente questa. Essa porta la firma del presidente e dei segretari del Senato; e la loro comunicazione fa fede che quell'Assemblea ha approvato l'accennata disposizione, e non un'altra diversa. Sarebbe strano dopo ciò andare consultando stampe per correggere, e togliere fede a ciò che risulta da atti solenni ed autentici, e dalla ufficiale corrispondenza fra le due supreme Assemblee dello Stato.

Dunque non può rimanere dubbio intorno alla vera votazione del Senato.

Perciò il Ministero, fedele a quanto aveva consentito dinanzi al Senato, è venuto alla Camera a riproporre la medesima disposizione.

La vostra Commissione non ha fatto che accettare puramente e semplicemente quest'ultima proposta, la quale non è già la proposta Cadenazzi, mentre essa si appalesa fondata sopra un equivoco, che credo di avere ormai ampiamente chiarito. Perciò la Commissione mantiene, anche per ragioni d'intrinseca giustizia e ragionevolezza, ciò ch'essa crede essere stato ed avere dovuto essere unicamente approvato dal Senato, e non può accettare la proposta Cadenazzi.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io entro nell'ordine d'idee esposte dall'onorevole relatore, ed accennate anche dall'onorevole Ercole.

È indubitato che la discussione in Senato fu fatta sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Ora se, sopra qualcuno di codesti articoli, si fosse voluto rivendicare il testo ministeriale, il ministro l'avrebbe espressamente chiesto, o ne avrebbe fatto materia di emendamento alla relativa contraria proposta della Commissione. Ma di ciò nella discussione dell'articolo 145, penultimo comma, non fu fatto cenno.

E realmente la discussione cadde sul comma emendato dalla Commissione. Ora, se per mero errore materiale si trova nel resoconto della discussione del Senato la copia del comma ministeriale, la votazione però non poteva cadere che su quello della Commissione, il quale era e doveva essere in discussione.

Del resto, allo stato presente, ogni dubbio è eliminato, perchè abbiamo nel testo ufficiale della legge votata dal Senato e presentata alla Camera, il testo secondo la formola della Commissione, non secondo quella del Ministero, così quel testo si presenta dal Ministero alla Camera, così si ritiene dalla Giunta che ora ne riferisce. E però, nelle condizioni presenti, non ci potrebbe essere che un emendamento contro la proposta in discussione; e l'onorevole Cadenazzi è in perfetto diritto di presentarlo.

Per ciò che riguarda poi la questione di merito, io accetto anche le conclusioni alle quali è venuta la Commissione, quante volte l'onorevole Cadenazzi insista di volerne far materia di una sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Cadenazzi, persiste nella sua proposta?

CADENAZZI. Io sono troppo lieto che le mie idee consuonino perfettamente con quelle presentate, per squisito sentimento di giustizia, dall'illustre Man-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

cini, quando era ministro di grazia e giustizia, perchè io abbia a ritirare la mia proposta. Qualunque possa essere l'esito della votazione, la mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

LUGLI. Non deve meravigliare la Camera se la discussione continua sopra quest'articolo, il quale mi pare contenga delle disposizioni molto gravi.

Io mi rivolgo all'onorevole relatore, e gli espongo un fatto che avviene nella città di Bologna. A Bologna c'è un personale numeroso negli archivi notarili, indebitamente ora a carico della provincia. Ebbene, io domando all'onorevole ed illustre relatore: crede egli che, colle disposizioni contenute nel terzo comma di quest'articolo e precisamente in quelle parole: « per quanto è possibile, » si provveda alla sorte di tutti quegli impiegati che servono da tanti anni nell'archivio medesimo?

Io lo prego a considerare bene le conseguenze di detta disposizione. Qual sorte avranno quei poveri impiegati ai quali venissero applicate le disposizioni del citato comma di quest'articolo? (*Movimenti*)

Io prego la Camera di avere un poco di pazienza, perchè si tratta della sorte di alcuni impiegati che servono da parecchi anni e che si troverebbero in balia non so di chi, nè so quale sarebbe la loro sorte avvenire.

Io credo che, per tenere conto della condizione di questi impiegati, bisognerebbe al terzo comma di quest'articolo sopprimere le parole: « per quanto è possibile. »

Io propongo di conseguenza la soppressione di queste parole, ed il comma resterà in questi termini:

« Nel riordinamento degli archivi saranno conservati gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi. » (*Rumori*)

Non sarà forse accettata questa mia modificazione, ma io sono obbligato a presentarla.

PRESIDENTE. Me la mandi.

(*L'onorevole Lugli gliela trasmette.*)

MANCINI, relatore. Il ministro che ne dice?

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Che ne debbo dire? Non l'ammetterei anche perchè non ne conosco la portata finanziaria.

MANCINI, relatore. Mi si permetta di fare un'osservazione, la quale credo sarà di evidente efficacia.

PRESIDENTE. Parli pure.

MANCINI, relatore. La legge ha dovuto adoperare, pur guidata dai sentimenti più benevoli verso la classe degli impiegati degli archivi, l'espressione *per quanto è possibile*, perchè finora gli archivi avevano un organismo, e con questa legge passano

ad averne uno diverso. Si avranno, con questa legge, archivi circondariali o distrettuali dove prima erano archivi provinciali.

L'archivio provinciale, che diventa archivio circondariale, e le cui cure andranno in conseguenza distribuite fra parecchi minori archivi, credete sul serio che possa conservare il medesimo numero di impiegati che conteneva quando era archivio provinciale? Questo è impossibile. Si dovrà bensì aver riguardo a codesti impiegati e destinarli ad archivi di nuova creazione, ciò che certamente non si mancherà di fare. Sono persuaso che l'onorevole guardasigilli provvederà paternamente in proposito; ma voi non potete consacrare una specie d'inamovibilità per tutti gli impiegati presso gli archivi ove si trovano, quando sostituite al sistema attuale un sistema organico assai diverso.

Si aggiunge che se finora gli archivi potevano ottenere delle sovvenzioni dal Ministero, d'ora in poi non potranno contare che sulle proprie risorse, sui propri proventi, i quali costituiranno un altro limite insuperabile al personale di cui potranno far uso, personale che, a quanto mi consta, è stato in alcuni archivi accresciuto eccessivamente, e fuori di proporzione col bisogno e col lavoro di ciascuno di tali stabilimenti.

Ad ogni modo la disposizione della legge è ispirata da un sentimento di protezione per gli impiegati, e la Commissione desidera che, nell'attuare la legge, l'onorevole guardasigilli sia guidato da questo medesimo sentimento, e che, se può, conservi tutti, dal primo all'ultimo, gli attuali impiegati degli archivi, ben inteso distribuendoli secondo il nuovo ordinamento degli archivi notarili del regno.

Questo vi dimostra come opportunamente la legge abbia adoperato l'inciso « per quanto è possibile. »

Prego quindi l'onorevole Lugli di non insistere nella sua proposta, e di contentarsi di questa dichiarazione colla quale ci associamo ai sentimenti dai quali egli è stato ispirato.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Prego l'onorevole Lugli di ritirare la sua proposta.

Si ammetterebbe, ove la si accogliesse, un principio nuovo e perturbatore nel sistema dell'ordinamento dei pubblici servizi.

Al Governo non si può fare obbligo di mantenere tutti gl'impiegati che attualmente si trovano addetti agli archivi indipendentemente dal bisogno della loro opera, e dalla mancanza di fondi per tenerveli tutti quanti.

Se ciò si volesse fare, non ostante il nuovo ordinamento, tanto varrebbe respingere il nuovo ordinamento. Ma se esso è l'effetto della legge del 1875 già in vigore, e ora non si tratta che di apportare

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

dei temperamenti consigliati dall'esperienza, non si può qui sancire un diritto assoluto, incondizionale, incompatibile con quella legge.

Per altro, se la legge determina categoricamente il dovere nel Governo di conservare, nel riordinamento degli archivii, gl' impiegati che si trovano addetti agli archivii medesimi, per ciò solo è attribuito un diritto; però lo si deve pur sempre mettere in armonia al fatto, cioè che vi sia il bisogno del servizio, e vi sia il fondo, cioè la possibilità di conservare gl' impiegati medesimi.

La forma della disposizione forse lascia a desiderare qualcosa; ma è pure quella che si poteva usare, quando si doveva inserire in questa legge una disposizione di favore.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Voteremo capoverso per capoverso, perchè abbian posto gli emendamenti degli onorevoli Cadenazzi e Lugli, giacchè vedo che l'onorevole Lugli insiste nella sua proposta.

Chi approva i due primi capoversi come sono stati proposti dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

(Sono approvati.)

Al terzo capoverso l'onorevole Lugli propone che si cancellino le parole: « per quanto è possibile. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Lugli, non accettato dal ministro, nè dalla Commissione, è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti il capoverso terzo, quale è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Finalmente all'ultimo a-linea l'onorevole Cadenazzi propone il seguente emendamento:

« Gli attuali capi d'archivio e quelli fra gl' impiegati subalterni di carriera, che secondo le precedenti leggi erano senz'altri requisiti eleggibili al posto di capo d'archivio, potranno essere nominati conservatori. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Cadenazzi, non accettato dal Ministero, nè dalla Commissione, è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Cadenazzi non è ammesso.)

Metto ai voti...

NOCITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Scusi: siamo in votazione.

Metto ai voti il 4° ed il 5° a-linea così come sono stati proposti dalla Commissione.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati.)

È sull'articolo 148, onorevole Nocito, che desidera parlare?

NOCITO. Nossignore.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 148.

« Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

« È conservato ai titolari, che esercitano i detti uffici in nome proprio, il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.

« Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

« Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la libertà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

« Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge *accadesse la morte del notaro*, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà non intendessero rinnovare il contratto, nè il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sarà in facoltà *degli eredi del notaro o del concedente* di proporre alla nomina sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprietà, scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. *La stessa facoltà compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.*

« Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

« Ai notari esercenti uffici di altrui proprietà, quando cessino da tali funzioni, *od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge*, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 150. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874. »

ERCOLE. (Della Commissione) Domando di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

ERCOLE. (Della Commissione) La Commissione è stata richiesta di stabilire in questo articolo chi dovrà liquidare il valore delle piazze soppresse di proprietà privata in Roma, e pagarne l'ammontare agli aventi diritto.

La Commissione non ha creduto di cambiare il testo venutoci dal Senato per due ragioni: prima perchè il principio è già scritto nell'articolo 38 di questa legge, articolo che abbiamo votato; in secondo luogo, perchè è noto che, quando non vi sono opposizioni, la liquidazione si fa in via amministrativa; così è stato fatto anche per la legge del 3 maggio 1857, allorchè si trattò d'indennizzare i proprietari delle piazze dei procuratori ed in materie identiche. Quando invece insorgono difficoltà, allora i tribunali ordinari decidono. Quindi la Commissione deliberò di non far nessuna aggiunta per questi motivi, cui ho accennato brevemente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 149.

(È approvato.)

L'onorevole Maiocchi propone il seguente articolo addizionale:

« La legge 25 luglio 1875 è abrogata per le provincie Lombarde e Venete, e le modificazioni introdotte colla presente legge non avranno applicazione od effetto di sorta nel territorio componente il già regno Lombardo-Veneto, e quindi nella circoscrizione notarile di Pavia la presente legge sarà efficace soltanto per i paesi che prima della ricostituzione dell'antica ed attuale provincia di Pavia formavano parte dello Stato Sardo.

« Nelle dette provincie Lombardo-Venete funzioneranno le discipline che regolavano l'esercizio del notariato anteriormente alla promulgazione della legge 25 luglio 1875 fino a che venga dal Governo emanata una nuova legge generale per lo Stato sulla base di quella vigente in esse provincie, e colle modificazioni che l'ulteriore studio e l'interesse generale reclamassero. »

L'onorevole Majocchi ha facoltà di svolgere il suo articolo addizionale.

MAJOCCHI. Nella trattazione del riordinamento del notariato avrei desiderato che si mirasse ad adottare un ideale legislativo includendo però quelle dispo-

sizioni transitorie che valessero a salvaguardare i diritti acquisiti sotto le antecedenti legislazioni ed a facilitare l'attuazione delle riforme urgentemente necessarie per alcuni paesi nei quali la promulgazione di questa legge sarebbe incontrastabilmente un beneficio.

Svanita questa speranza, sentito dalla bocca dell'onorevole ministro Taiani, sebbene del grembo della Sinistra, che egli è nemico delle riforme *ab imis fundamentis*, contentissimo anch'io col ministro, colla Commissione e colla maggioranza della Camera che la massima parte dell'Italia faccia tre o quattro passi sulla via del progresso, nel rapporto della legge notarile, ho rivolto il pensiero a tentare di preservare da un regresso quei paesi che già si trovano nel godimento di un sistema migliore, quali sono le provincie lombarde e le venete. Questa proposta non offendendo l'interesse di alcuno, non può essere contrastata da nessuna delle frazioni della Camera, se non a patto di offrire un'altra prova che l'accentramento amministrativo è destinato a compromettere l'unificazione morale degli italiani oltre a generare la confusione e l'impotenza finanziaria.

Molti se non tutti gli onorevoli miei colleghi sanno quale immensa distanza passi tra l'esercizio del notariato nelle provincie ex lombardo-venete e quello delle altre regioni d'Italia, o della maggior parte delle regioni d'Italia, ma a pochi soccorre il pensiero di esaminare la grande differenza di attribuzioni derivanti dal diverso meccanismo amministrativo economico esistente nelle diverse località. L'esigenza della laurea e la cognizione delle scienze giuridiche nei notai non è per i lombardi e pei veneti una vanitosa pretesa di distinzione dagli altri notai della patria comune, è una condizione annessa alle funzioni che esercitano. In quei paesi vige il censimento parcellario dei terreni, esiste un regolare catasto, un ufficio a sistema ipotecario in piena correlazione con quello censuario, tutte cose che per la massima parte dell'Italia, per non dir tutta, è tuttora un mio e loro desiderio.

Ora è chiaro che la esattezza delle intestazioni nei frequentissimi passaggi di proprietà, sia per successione e divisione ereditaria, sia per contrattazione tra vivi, non si otterrà se non principalmente per opera dell'abilità giuridica del notaio che stende l'atto ed assegna a ciascun contraente i diversi e precisi numeri di mappa del rispettivo possesso; ma v'ha di più; per il nostro sistema amministrativo Lombardo-Veneto i libri censuari, i catasti di tutti i comuni erano conservati dal commissario distrettuale che era pure un laureato in legge quanto un avvocato e un notaro, e se nelle sue operazioni intestatorie a catasto a norma dell'atto

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

notarile scorgeva il minimo dubbio sulla esattezza di una indicazione, non procedeva alla intestazione della partita se non previo schiarimento e verifica-zione.

Attualmente invece i registri del catasto sono in consegna all'agente delle imposte, il quale secondo le moderne teorie, non dovrà essere fornito del grado accademico e basterà che trasporti il totale dell'estimo in qualsiasi pagina a servizio dell'imposta prediale, l'esattore troverà a suo tempo il vero debitore dell'imposta.

Se quindi verrà a mancare questa garanzia della scienza giuridica dell'estensore dell'atto, del notaio, addio bel catasto lombardo che ha resistito alle invasioni francesi ed alla ristorazione austriaca del 1814! Ora, per la stipulazione di mutui ipotecari è facile ad un possessore il fare estrarre un certificato storico censuario delle sue proprietà, dal quale si ricava la provenienza, se fosse utile investigarla, di qualunque singola frazione della complessiva partita. Pare che molti, anche degli onorevoli legislatori di questo e dell'altro ramo del Parlamento, non abbiano un'idea esatta del catasto e della indispensabile sua precisione matematica; quando questa facesse difetto potete distruggere tutti i registri, non servono più a nulla. E questa precisione più ancora che dalla solerzia di quelli che maneggiano i registri dipenderà dall'abilità giurisperita del notaio. Ed infatti, noi vediamo che in moltissime anche cospicue città del regno è stabilito un credito fondiario. E mentre però le cartelle di tali istituti in tutto lo Stato soffrono qualche inferiorità al loro valore nominale, quelle del credito lombardo hanno invece un aumento del 2 e 3 per cento sul valore di emissione.

E da che altro ciò può provenire se non dalla rapidità delle operazioni e dalla certezza delle ipoteche?

Tutto è coordinato a costituire la saldezza del credito fondiario; regolarità del censo, chiarezza dell'ipoteca sui diversi enti stabili dati a pegno, decoro e dottrina legale del notaio. Togliete queste condizioni al notaio, ed andrà a cadere, entro breve tempo, il magnifico edificio.

Ma, ci disse l'onorevole ed eloquentissimo relatore, in quei paesi dove la carica notarile esige la laurea, i Consigli notarili preferiranno sempre fra gli aspiranti quelli che sono muniti del grado accademico; dunque non temete nulla da questa legge.

Anzitutto io vidi che per questa legge vi sono diverse vie per esercitare il notariato oltre a quella di praticaria per molti anni infruttuosamente e lascia poco fruttuosamente in meschine località, vi ha

la via del segretariato e della cancelleria per arrivare al notariato anche a scapito di altri aspiranti legali. Ma soprattutto quello che distrugge l'argomentazione dell'onorevole Mancini è l'accentramento ministeriale; per esso io non posso più fare assegnamento sulla sufficienza del giudizio del Consiglio notarile. Datemi il decentramento amministrativo ed io non nutro più angustia su questo tema, poichè so che la tradizione imporrà la miglior scelta.

Io sono un convinto fervidissimo sostenitore del massimo decentramento come della sola misura che valga a sottrarci al sempre crescente caos amministrativo finanziario; ma poichè veggo che anche i Ministeri tutti di Sinistra non ci hanno avvicinato neppure di una linea a questo decentramento promesso sempre nei periodi delle elezioni, io mi rivolgo all'onorevole ministro proponente ed al presidente del Consiglio invocandolo almeno in questa sola innocua materia del notariato.

Io ho sentito con piacere l'onorevole guardasigilli quando, respingendo il libero esercizio del notariato proposto dall'onorevole Guala, enumerava le alte, delicatissime funzioni del notaio, ed io avrei anzi soggiunto alle nobili sue parole, che la perizia e la dignità del notaio sono tanto più imprescindibili in quanto l'intervento suo non è libero come quello dell'avvocato o del medico, ma ingiunto a qualunque cittadino e bene spesso legato ad una sola persona. Onorevoli ministri! Questa briciola di decentramento io chiedo per le provincie Lombardo-Venete, ove le altre tutte adottassero il presentato disegno, questa briciola di decentramento, di poter tener in alta considerazione la dignità e la scienza dei nostri notai.

Che se alcuno volesse oppormi la inflessibile necessità della unificazione legislativa io gli ricorderei che in molte contingenze legislative viene fatta eccezione di applicabilità per determinata causa: io ricordo che di recente in quest'Aula e con conferma del Senato venne approvata la legge sul Monte delle pensioni agli insegnanti elementari della quale l'ultimo articolo (23) è così concepito: « La presente legge non sarà obbligatoria per tutti quei municipi, ecc., (*legge l'articolo*).

E fu un savio provvedimento. Perocchè mentre molti municipi hanno sempre tenuto i propri insegnanti col trattamento del personale governativo, ed anzi ricordo sin dagli anni della mia adolescenza che il personale dell'istruzione pubblica cumulava i servizi comunali coi regi, sarebbe stato risibile disposizione il proporre per questi insegnanti un provvedimento che essi già avevano in miglior dose. Per me è l'identico caso della legge sul notariato. Il dire ai Lombardo-Veneti: nell'intento di alzare

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

la dignità de' notai vogliamo che per l'avvenire sia necessario, pel conferimento di quella carica, avere frequentato qualche ramo dell'insegnamento universitario; sarebbe incomprensibile, giacchè nel Lombardo-Veneto, e per effetto della laurea già indispensabile, e per un concorso di altre circostanze, i notai si trovano fra i professionisti nelle categorie di primo rango.

Un altro caso mi si presentò alla memoria, quello del Codice penale, che è steso a tutto il regno meno che alla Toscana, anche là perchè pareva ai Toscani che il loro Codice penale rappresentasse meglio i principii di civiltà.

Dunque è manifesto che quando una disposizione non migliora le condizioni di una regione, le Camere trovarono opportuno di non estendere ad essa l'applicazione della legge.

Eppure nel caso ora citato della Toscana esclusa dal Codice penale, non è provato che sieno migliori gli effetti della legislazione toscana in confronto dell'italiana, mentre quanto al caso in discorso è certissimo che le conseguenze della legge proposta saranno funeste al Lombardo-Veneto.

Per tutto ciò io confido che tanto il Ministero quanto la Commissione non vorranno opporre alcun ostacolo all'adozione di quest'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, relatore. Egli è con un sentimento veramente penoso che mi trovo obbligato, a nome della Commissione, ad oppormi ad una proposta dell'egregio e simpatico collega l'onorevole Maiocchi, ad una cui istanza sarebbe nostro vivo desiderio di poter fare buon viso. Ma egli, che è stato così valoroso soldato dell'unità italiana, che ha reso col suo sangue a questa causa così splendidi servigi, di cui la storia italiana conserverà il ricordo, come mai non ha riflettuto che l'unità legislativa è il complemento ed il presidio dell'unità politica? (*Bene!*) E come ha potuto egli stesso in quest'Assemblea farsi a proporre che la Lombardia e la Venezia restino fuori dell'unificazione legislativa del regno, e tuttora soggette a discipline, le quali risalgono ad un periodo della loro storia che non ha lasciato certamente tenerezza e rimpianto nelle generose popolazioni di quelle nobili provincie?

Egli dice che vagheggia un ideale legislativo, e tale egli suppone la precedente legislazione sul notariato in Lombardia. Se, come è valoroso soldato, fosse altresì valoroso giureconsulto, probabilmente egli esprimerebbe un'opinione diversa.

A me basta anzitutto rispondergli che un titolo di gloria e di onore per l'Italia nuova è stato quello

di aver potuto in pochi anni quasi compiere la unificazione della sua legislazione nazionale, superando un pregiudizio che, soprattutto nei dotti, era formidabile; quello cioè del credersi in ogni regione d'Italia le migliori istituzioni quelle delle quali si aveva familiarità ed abitudine, sì che ciascuno avrebbe desiderato di vederle propagate ed estese alla nazione intiera.

Ma tutti i paesi d'Italia hanno fatto a gara nel sacrificare sull'altare della patria non solo i pregiudizi, ma anche gli affetti legittimi per alcune loro istituzioni, che potevano veramente meritare di essere conservate; e ne è risultato questo splendido edificio dell'unità nazionale legislativa, al cui compimento mi duole sommamente che oggi l'onorevole Maiocchi faccia un tentativo perchè non si aggiunga la legge presente. (*Bravo! Bene!*)

Per altro, signori, non si tratta oggi d'introdurre in Lombardia una nuova legge sul notariato. La legge vi è stata già introdotta fin dal luglio 1875. Soltanto alcune parti di quella legge, specialmente per ciò che riguarda gli archivi ed i collegi notarili, hanno incontrato ostacolo nell'attuazione.

A rimuovere questi ostacoli, si sono proposte le presenti modificazioni; ma la nuova legge organica sul notariato è già in vigore in tutta l'Italia senza che siansi sollevate opposizioni e doglianze. Anche nella Lombardia e nella Venezia le disposizioni della legge del 1875 hanno già preso il posto delle discipline anteriori, che ora con evidente perturbazione si vorrebbero nuovamente richiamare in vita.

Quali erano, signori, queste anteriori discipline? Se mi si dice che i notai in Lombardia avevano forse un'importanza maggiore che altrove, lo consentirò, ma sapete perchè, signori? Non già perchè dovessero essere laureati, ma perchè il sistema della laurea in quelle provincie era coordinato con la distribuzione territoriale degli uffici notarili. Vi era un notaio a un dipresso per ogni 7000 abitanti. Ed infatti quando vogliasi esigere dai notai l'adempimento di troppo gravose condizioni, è necessario assicurar loro proporzionati proventi. Invece nelle provincie meridionali ed in altre si trova un notaio per ogni 2000 abitanti. Sarebbe possibile estendere al resto d'Italia il sistema della Lombardia? Bisognerebbe, per farlo innocuamente, che le altre provincie avessero le stesse condizioni di viabilità, e quello stesso scarso numero di analfabeti che sono in Lombardia. Senz'andar più oltre, ognuno comprende che per ora vi sarebbe impossibilità assoluta d'introdurre dappertutto il sistema di notariato che vigeva in Lombardia.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

Quale era intanto la legge sul notariato che aveva vigore in Lombardia?

Ma la legge francese del 1803. Tutti sappiamo quale fosse il merito intrinseco di questa legge. Basta prendere in mano qualunque francese scrittore di giuridiche discipline, per conoscere quali e quante lacune e difetti si rimproveravano a questa legge dai giureconsulti di quella nazione. Convien rammentare quali successive ordinanze e provvedimenti hanno dovuto in Francia essere emanate per correggere i più gravi di codesti difetti. E si avverta che siffatte ordinanze, essendo di epoca posteriore, non hanno potuto essere introdotte in Lombardia. La Lombardia adunque conservò la legge vecchia del 1803, con alcuni ritocchi e modificazioni di mano austriaca. Vi lascio quindi immaginare a quali proporzioni dovrebbe essere ridotta l'ammirazione enfatica per le precedenti leggi notarili lombarde, qualora fosse il caso di farne un esame ed un apprezzamento scientifico e pratico.

Non è questo al certo il momento di entrare in una simile discussione.

Aggiungerò solamente che le questioni oggi sollevate dall'onorevole Maiocchi in parte già sono state decise dalla Camera, ed anche ieri. Così, per esempio, la questione della laurea, sulla quale egli ha voluto ritornare, è stata ieri sottoposta al giudizio di questa Assemblea, e questa ha deciso che la condizione della laurea non debba pe' notai essere richiesta.

Finalmente si consideri bene ciò che si proporrebbe. Nientemeno, che questa legge, insieme con l'altra del 1875, non dovrebbero avere vigore nella Lombardia e nella Venezia. Anzi, cosa singolare! siccome la provincia di Pavia si compone di paesi che hanno appartenuto una volta agli antichi Stati Sardi, e di paesi che appartennero alla Lombardia, si vorrebbe regalare alla provincia di Pavia una doppia legge notarile, divider così quella provincia in due, non so se darle due diverse rappresentanze notarili, l'una regolata dalla legge austriaca e l'altra dalla legge nuova.

Ognun vede se tutto ciò possa essere pratico.

Non basta; l'ultima parte della proposta dell'onorevole Maiocchi vorrebbe decisa anticipatamente anche un'altra gravissima questione, che cioè fossero sospese e non promulgate colà la legge del 1875 e la presente, finchè non venisse dal Governo emanata un'altra legge generale sulla base di quelle vigenti anteriormente nelle dette provincie.

Dunque si vorrebbe fin da oggi farvi decidere, alla cieca, in certa guisa, che una legge notarile, al cui studio non abbiamo nè mandato, nè tempo da

consacrare, cioè la legge notarile tale quale esisteva in Lombardia, sia quella che debba servire di modello e di base a tutta la legislazione notarile del regno d'Italia!

Non aggiungo di più, perchè si vegga come la proposta dell'onorevole Maiocchi non possa essere accettata.

Tuttavia mi corre l'obbligo di dichiarare a nome della Commissione, che siccome abbiamo tuttavia uno o due articoli addizionali da proporre a questa legge; ed inoltre v'ha la tariffa da sottoporre all'approvazione della Camera; così il solo attestato di deferenza che possiamo rendere al nostro collega Maiocchi sarà quello di sottoporre la sua proposta ad un maggior numero di membri della Commissione, riserbandoci domani, in principio di seduta, di dichiarare alla Camera se essa persista, come reputo assai probabile, nelle presenti dichiarazioni e conclusioni. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Maiocchi, persiste nella sua proposta dopo questa cortese accoglienza? (*Si ride*)

Voci. La ritira.

MAIOCCHI. A quest'ora mi pare impossibile che si possa continuare.

PRESIDENTE. Dunque la rimanderemo alla Commissione, poichè essa ha dichiarato di esaminarla ancora.

Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un componente della Commissione per l'inchiesta agraria, ed ora estrarrò i nomi di cinque colleghi i quali procederanno questa sera alle 9 allo spoglio delle schede.

(*Si procede all'estrazione.*)

La Commissione è composta dei seguenti deputati: Botta, Costantini, Sani, Filopanti, Melchiorre.

Domattina alle 11 riunione degli uffici, alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni e aggiunte alla legge sull'ordinamento del notariato;

2° Votazione a scrutinio segreto sopra questo progetto di legge; e occorrendo, votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario dell'inchiesta agraria;

3° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1879 del Ministero della pubblica istruzione;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

4° Interrogazione del deputato Zeppa al ministro dei lavori pubblici sulla circolare da esso diramata il 19 del mese scorso ;

5° Interpellanza del deputato Ranzi allo stesso ministro sui lavori e sulle spese per la sistemazione del Tevere.

Discussione dei progetti di legge :

6° Costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno ;

7° Convenzione dell'unione postale universale, conclusa a Parigi il 1° giugno 1878 ;

8° Trattamento di riposo degli operai dell'arse-

nale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare ;

9° Convenzione addizionale colla società Rubattino per estendere la navigazione settimanale da Alessandria d'Egitto a Cipro ;

10. Disposizioni contro l'invasione della fillossera ;

11. Concorso dello Stato nella spesa pel restauro del duomo di Orvieto ;

12. Transazione coll'impresa dei rilievi, dei cavalli, procacci, delle messaggerie delle provincie meridionali ;

13. Impianto del servizio telegrafico nei capoluoghi di mandamento che ne difettano.

